

SUPPLEMENTO SPECIALE MANOVRA MONTI



Sommario

SPECIALE

Speciale Manovra Monti

- [Il decreto Monti coordinato con la legge di conversione in pillole](#) pag.3
- [Il decreto “salva Italia”: nuovi limiti all’uso del contante e nuovi obblighi di comunicazione delle movimentazioni dei conti](#) pag.18
- [Le regole della nuova Imu e le differenze con l’Ici: casi pratici a confronto](#) pag.25
- [Le novità del Decreto “salva-Italia” per ristrutturazioni, interventi di efficienza energetica e spese conseguenti a calamità naturali](#) pag.32
- [La tassazione sui beni di lusso](#) pag.38
- [Studi di settore: limiti ampi agli accertamenti per i contribuenti congrui e coerenti](#) pag.44
- [Al via dal 2011 il nuovo incentivo alla capitalizzazione delle imprese: premiati i conferimenti in denaro e gli utili reinvestiti](#) pag.47
- [La trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta: un beneficio esteso a tutti i soggetti Ires](#) pag.52
- [Scudo fiscale e patrimoni all’estero, arriva la patrimoniale a regime](#) pag.56
- [Agenzia delle Entrate in primo piano nel nuovo regime “premierale” applicabile a imprese e professionisti a partire dal 1° gennaio 2013](#) pag.64
- [Dal 2012 l’Irap sul costo del lavoro cambia in meglio](#) pag.70



Il decreto Monti coordinato con la legge di conversione in pillole

A seguito degli emendamenti introdotti con la [legge di conversione](#), approvata in via definitiva da Camera e Senato, il D.L. n.201/11, ha subito alcune importanti modifiche.

Per quanto attiene la reintroduzione dell'imposizione sulle abitazioni principali (la futura IMU) sono previste ulteriori detrazioni, fino ad un massimo di € 400, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Tra le novità più significative si segnala l'introduzione di una disciplina sulla riscossione che proroga i termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari e che razionalizza complessivamente la disciplina.

L'imposta c.d. sull'anonimato viene trasformata in imposta di bollo speciale a regime e ne viene circoscritto l'ambito di applicazione alle sole attività finanziarie. L'aliquota applicativa si attesta allo 0,4%, salvo che per l'anno 2012, ove sarà pari all'1% e all'anno 2013, pari all'1,35%.

Importante novità è anche quella che riguarda l'introduzione a regime di due ulteriori nuove imposte relative alle attività finanziarie e agli immobili detenuti all'estero.

La proroga prevista per la tanto discussa variazione catastale degli immobili rurali, sia abitativi che strumentali, viene eliminata, salvo prevedere una moratoria in riferimento alle richieste presentate a decorrere dal 1° ottobre 2011 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione. Sempre in tema di immobili rurali è prevista nuovamente l'emersione di quelli ancora censiti nel catasto terreni, per i quali il termine ultimo viene individuato nel 30 novembre 2012.

In tema di antiriciclaggio, come nel passato, è previsto che per tutte le infrazioni ai nuovi limiti di utilizzo del contante commesse a decorrere dal 6 dicembre e fino al 31 gennaio 2012, non si rendono applicabili le sanzioni.

Da ultimo si segnala anche l'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati, pari al 15% sulla parte che eccede la somma di €200.000. Nella tavola sinottica che segue sono riepilogate tutte le principali novità in materia fiscale e di interesse generale del D.L. n.201/11 come modificato dagli emendamenti, con l'indicazione dell'entrata in vigore dei provvedimenti e il termine entro cui dovrà essere emanato l'eventuale provvedimento o decreto attuativo.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE FISICHE	
ACE- aiuto alla crescita economica	
<p>A decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, viene introdotta, un'agevolazione per le imprese consistente nella deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale di eventuali incrementi del Patrimonio netto.</p> <p>L'agevolazione si rende applicabile ai soggetti Ires, esercenti attività commerciali residenti, di cui all'art.73 Tuir e, per quanto riguarda quelli non residenti, alle loro stabili organizzazioni italiane.</p> <p>L'agevolazione si rende applicabile anche ai redditi di impresa delle persone fisiche e società di persone in contabilità ordinaria, previa emanazione di un D.M. che dovrà disciplinare l'agevolazione nel suo complesso.</p> <p>Limitatamente al primo anno di applicazione il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso è quello risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, decurtato dell'utile conseguito.</p>	Art.1

<p>Ai fini del calcolo del patrimonio di riferimento, rilevano quali variazioni in aumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i conferimenti in denaro a decorrere dalla data di versamento; - gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelle indisponibili, a decorrere dalla data di formazione delle stesse. <p>Rilevano quali variazioni in diminuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le riduzioni di Patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; - gli acquisti di partecipazioni in società controllate; - gli acquisti di aziende e rami di aziende. <p>Le variazioni in diminuzione rilevano a decorrere dall'inizio dell'esercizio in cui si manifestano. Limitatamente alle aziende e società di nuova costituzione, rileva tutto il patrimonio conferito.</p> <p>Ai fini della quota di rendita nozionale del capitale proprio per i primi 3 anni di applicazione l'aliquota da applicare è pari al 3%, mentre, a decorrere dal quarto periodo di imposta, verrà determinata con un D.M. da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.</p> <p>Nel caso in cui il reddito complessivo netto di un esercizio, dovesse essere inferiore al rendimento nozionale, l'eccedenza di questo è deducibile nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.</p> <p><i>Le disposizioni di attuazione sono emanate con decreto del Ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</i></p>	
Deducibilità dell'Irap sul costo del lavoro	
<p>È ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. La disposizione si applica a decorrere dal 2012.</p> <p>Viene, quindi, abrogata quella parte dell'art.6, co.1, del D.L. n.185/08 che prevedeva la deducibilità di una quota pari al 10% dell'Irap, ai fini Ires ed Irpef, sul costo del lavoro dipendente e assimilato, restando applicabile solo alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, vengono incrementate le deduzioni Irap fisse per lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, che passano da €4.600 a un importo di € 10.600, ulteriormente elevate a € 15.200 (rispetto agli attuali €9.200) per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p>	Art.2
DTA (Trasformazione delle imposte differite attive)	
<p><u>Modifiche all'art.2 del D.L. n.225/10</u></p> <p>Viene ampliata e modificata la possibilità di trasformare le imposte differite attive in crediti di imposta. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota di imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di esercizio e derivante dalla deduzione dei componenti negativi relativi all'avviamento e alle attività immateriali sono interamente trasformabili in credito di imposta a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita. La perdita rilevata è computata in diminuzione del reddito degli esercizi successivi nel limite della differenza tra la perdita stessa e l'ammontare dei componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti; 	Art.9

<p>- a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 non sono deducibili i componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti.</p> <p>Viene ampliato l'ambito di applicazione estendendolo ai bilanci di liquidazione delle società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi di impresa, in amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. Se dal bilancio finale di liquidazione risulta un Patrimonio netto attivo, l'intero ammontare delle imposte anticipate viene trasformato in credito di imposta. Resta inteso che alle operazioni di liquidazione volontaria si applica la normativa antielusiva. Infine è previsto che oltre che in compensazione il credito di imposta risultante dalla trasformazione può essere oggetto di cessione infragruppo al valore nominale secondo quanto disposto dall'art.43-ter DPR n.602/73. L'eventuale credito che dovesse residuare può essere chiesto a rimborso.</p>	
<p>Detrazione del 36% a regime e 55%</p>	
<p><u>Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, commi 1-9</u></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene introdotto un nuovo articolo, il 16-bis, al Tuir rubricato "<i>Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>". Questo provvedimento permette così di rendere "a regime" un'agevolazione che esiste da molto tempo, ma che, di volta in volta, era stata prorogata.</p> <p>Dall'imposta lorda si detrae il 36% su una base di computo massima di €48.000 per periodo d'imposta e unità immobiliare sia per le spese di recupero che di riqualificazione.</p> <p>L'articolo, al co.1, nelle lettere da a) a l), elenca i lavori che possono usufruire dell'agevolazione: interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro o di risanamento, nonché di ristrutturazione edilizia, effettuati su parti comuni di un edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali; relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto; finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e, in ogni caso, per interventi che favoriscano la mobilità interna ed esterna alla abitazione; misure antisismiche; opere volte ad evitare gli infortuni domestici.</p> <p>L'attuale decreto permette la detraibilità delle spese sostenute per la ricostruzione e il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi anche nel caso in cui lo stato di emergenza sia stato dichiarato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Permette altresì la detrazione delle spese sostenute per la bonifica da amianto.</p> <p>Il comma 2 estende l'agevolazione anche alle spese sostenute per la progettazione e per le prestazioni professionali legate all'intervento.</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva assegnazione o alienazione, spetta al successivo acquirente o assegnatario una detrazione pari al 25% del prezzo pagato per l'immobile.</p> <p>Se gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, o dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. La detrazione è ripartita sempre in dieci quote annuali di pari importo nell'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi, e viene soppressa la rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni.</p> <p>Il nuovo articolo disciplina anche il caso del decesso dell'avente diritto, stabilendo che la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero all'erede, solo nel caso in cui questi abbia conservato la detenzione materiale e diretta del bene.</p>	<p>Art.4</p>

<p><u>Detrazione per interventi di riqualificazione energetica edifici, comma 10</u></p> <p>Viene prorogata per tutto il 2012 la detrazione del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico con le stesse modalità del 2011 con l'estensione della detrazione alle spese per gli interventi di sostituzione di caldaia tradizionali con caldaia a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.</p> <p>Per effetto dell'art.4, co.4, l'attuale regime di detrazione del 55% è prorogato a tutto il 31 dicembre 2012, conseguentemente è a decorrere dal 1 gennaio del 2013 questa agevolazione è assorbita nella previsione dell'art.16-bis del Tuir. A decorrere dalla medesima data, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico, le stesse possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, a condizione che venga acquisita idonea documentazione che comprovi il conseguimento del risparmio energetico.</p> <p>Come conseguenza del disciplinare le detrazioni di cui all'art.16-bis nell'ambito delle previsioni generali dei soggetti Irpef, si ha che la predetta detrazione non potrà a decorrere dal 1° gennaio 2013, più essere fruita dai soggetti Ires.</p>	
Isee	
<p>Con DPCM da emanarsi entro il 31 maggio 2012, verranno riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).</p> <p>Con il medesimo decreto verranno individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013 non saranno più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore ad una soglia individuata con il medesimo decreto.</p> <p>Con decreto ministeriale saranno, inoltre definite le modalità con cui verrà rafforzato il sistema dei controlli dell'Isee.</p>	Art.5
Regime premiale per favorire la trasparenza	
<p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2013</u>, artisti, professionisti, imprese individuali e società di persone ed equiparate, potranno beneficiare di alcune agevolazioni. L'accesso a tali agevolazione è condizionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'invio telematico all'Amministrazione Finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura e - all'accensione di un c/c dedicato ai movimenti dell'attività esercitata. <p>Queste agevolazioni che in concreto daranno da definire con un provvedimento che ne stabilirà anche le relative decorrenze, potranno consistere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione automatica a cura dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche, dei modelli di versamento e di dichiarazione Iva; - predisposizione automatica sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate dei modelli 770 semplificato, CUD e di versamento periodico delle ritenute; - soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; - anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione dell'obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori ad €15.000 ed esonero dalla presentazione delle garanzie per i rimborsi Iva. <p>In particolare sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i contribuenti non soggetti agli studi di settore l'esclusione dagli accertamenti induttivi di cui all'art.39 DPR n.600/73 e art. 54 DPR n.633/72; 	Art. 10, co. da 1 a 8

<ul style="list-style-type: none"> - la riduzione a 3 anni del termine di decadenza per gli accertamenti, ai fini Irpef ed Iva. La norma non è applicabile in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale prevista dal D.Lgs. n.74/00. <p>In più, per coloro che adottano il regime in contabilità semplificata, in aggiunta a queste agevolazioni, sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazione del reddito Irpef in base al principio di cassa e predisposizione automatica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni Irpef ed Irap; - esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dal registro dei beni ammortizzabili; - esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dell'acconto Iva. <p>Tale regime agevolato opera solo previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione di tale regime. Conseguentemente chi volesse aderire al regime già a decorrere dal 1° gennaio 2013, dovrà esprimere la propria opzione della prossima dichiarazione Unico 2012. A seguito del mancato rispetto degli obblighi previsti per accedere al regime premiale, e di quelli previsti in tema di antiriciclaggio, i contribuenti perdono il diritto alle agevolazioni previste e sono soggetti ad una sanzione amministrativa da €1.500 ad €4.000. In caso di invio dei dati richiesti entro 90 giorni, ferma restando la sanzione amministrativa, i contribuenti non decadono dal beneficio e possono accedere al ravvedimento operoso.</p>	
---	--

ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALL'EVASIONE	
Studi di settore	
<p>I contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultati dall'applicazione degli studi stessi e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; - sulla base dei dati comunicati risultino altresì coerenti; <p>a decorrere dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2011 potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la preclusione all'accertamento induttivo; - la riduzione a tre anni dei termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva salvo che le violazioni comportino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale prevista dal D.Lgs. n.74/00; - l'assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito risultante eccede di almeno 1/3 quello dichiarato. <p>Di riflesso e con effetto a decorrere dal periodo di imposta 2011 vengono abrogati il co.4-bis dell'art.10 (che stabiliva l'inammissibilità degli accertamenti effettuati sulla base di presunzioni semplici per i soggetti congrui e coerenti) e l'art.10-ter della L. n.146/98 (che poneva dei limiti ad ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore).</p>	Art. 10 co. da 9 a 13
Nuova sanzione penale	
<p>E' sanzionato penalmente chi durante un'attività di accertamento ex artt.32 e 33 del DPR n.600/73, o artt. 51 e 52 del DPR n.633/72, a seguito delle richieste effettuate dagli accertatori, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisce dati o notizie non rispondenti al solo se, a seguito delle richieste del fisco, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n.74/00.</p>	Art.11, co.1

Obbligo di comunicazione sulle movimentazioni dei conti correnti	
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l'importo delle operazioni, come disciplinati dall'art.7, co.6, del DPR n.605/73, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad €1.500, e ogni altra informazione relativa a questi rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali.</p> <p><i>Le modalità di comunicazione saranno stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori finanziari e con il Garante per la protezione dei dati personali.</i></p> <p>Le informazioni potranno essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo individuati in apposite liste selettive.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate dovrà quindi trasmettere annualmente al Parlamento una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione.</p>	<p>Art.11, co. da 2 a 4-bis</p>
Ulteriori norme per il contrasto all'evasione	
<p>Viene <u>abrogata</u> la disposizione contenuta nel D.L. n.138/11 all'art.2, co.36-<i>undecies</i>, che permetteva all'Agenzia delle Entrate di procedere all'elaborazione di specifiche <u>liste selettive</u> di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni effettuate con gli operatori finanziari.</p> <p><u>L'Inps</u> è tenuta a fornire all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati di coloro che sono destinatari di prestazioni socio-assistenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli sui redditi.</p> <p>Viene eliminata la regola stabilita dal D.L. n.70/11 (art.7) che impediva l'esecuzione di più di un accesso nell'arco di un semestre e viene eliminata la sanzione disciplinare in caso di violazioni da parte dei verificatori.</p>	<p>Art.11, co. da 5 a 7</p>
Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti e contrasto all'uso del contante	
<p>Dal <u>6 dicembre</u> è stato ridotto da € 2.500 a € 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore ad € 1.000 di adeguamento a tale nuovo limite o, in alternativa, di estinzione entro il 31 marzo 2012. Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012 non comportano l'applicazione delle sanzioni previste.</p> <p>Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.</p> <p>Le comunicazioni sulle infrazioni alle norme sul contante, ai sensi dell'art.51, co.1, del D.Lgs. n.231/07, devono essere effettuate, sempre entro 30 giorni, anche all'Agenzia delle Entrate con modalità definite con provvedimento direttoriale.</p> <p><u>Pagamenti telematici delle Pubbliche Amministrazioni</u></p> <p>Viene introdotto il co.4-<i>ter</i> all'art.2 del D.L. n.138/11: al fine di contrastare l'utilizzo di denaro contante è previsto che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.L. n.201/11 prorogabili con decreto del Presidente del CdM, i pagamenti delle spese da parte delle P.A. centrali e locali debbano essere fatti esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici quali, in via ordinaria, i c/c bancari o postali dei beneficiari o con le modalità prescelte dal creditore. Le pensioni, gli stipendi e ogni altro pagamento, di importo superiore a 1.000 euro, corrisposto in</p>	<p>Art. 12, co. 1, 1-bis e 11</p> <p>Art. 12, co. da 2 a 10</p>

<p>via continuativa a prestatori d'opera da parte della P.A. non possono più essere effettuati con l'utilizzo di denaro contante.</p> <p><i>A tali fini il Ministero delle Finanze e Abi definiranno una convenzione relativa alle caratteristiche di un c/c di base, individuando le fasce per le quali il c/c è gratuito ed esente dall'imposta di bollo.</i></p>	
L'utilizzo della procedura telematica	
<p>La procedura telematica deve essere utilizzata anche per le richieste e per le notifiche fatte a banche e a intermediari finanziari, nonché per le relative risposte. Tali richieste sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai fini delle indagini finanziarie ai sensi dell'art. 32, co.3 del DPR n.600/73.</p> <p><i>Con provvedimento ministeriale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle Entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.</i></p>	Art. 11-bis

Modifiche alla disciplina sulla dilazione dei pagamenti	
<p>Se c'è un peggioramento nella situazione del contribuente al quale è stato concesso di pagare quanto dovuto in maniera dilazionata, fino ad un massimo di 72 rate, è possibile prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione solo una volta, per un ulteriore periodo e sempre fino a un massimo di 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione. Il debitore può anche richiedere di sostituire la rata fissa con una variabile di importo crescente su base annuale.</p> <p>Vengono riaperti i termini per ottenere un prolungamento, fino a 72 mesi, per le dilazioni concesse fino alla data di conversione del D.L. n.201/11, non prorogate ai sensi dell'art.2, co.20, del D.L. n.225/10, se il debitore dimostri un temporaneo peggioramento della situazione economica.</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.201/11, per effetto alla modifica all'art.3-bis, co.1, D.Lgs. n.462/97, non è più previsto l'obbligo di presentazione della garanzia per accedere al beneficio della dilazione per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato e del controllo formale della dichiarazione. È poi novellata la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione. È previsto che, in luogo del mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio ove la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito dei controlli, ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente. Ove operi la decadenza, l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena è iscritto a ruolo, dedotto quanto già versato.</p> <p>Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'iscrizione a ruolo anche della sanzione per il tardivo o omesso pagamento, a meno che il contribuente non si avvalga del ravvedimento operoso e versi la rata entro il termine di pagamento della rata successiva.</p> <p>È consentito al debitore di vendere il bene pignorato o ipotecato con il consenso dell'agente della riscossione e al posto di quest'ultimo.</p>	Art. 10, co. da 13-bis a 13-terdecies

Condoni e sanatorie	
Viene prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per le attività connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003.	Art. 11, co. 10-bis

FISCALITÀ LOCALE	
Imposta municipale unica	
<p>A decorrere dal 2012, viene introdotta, a livello sperimentale, l'imposta municipale propria (Imp), applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; dal 2015 entrerà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica (Imu).</p> <p><u>Presupposto</u>: il presupposto dell'imposizione è il possesso di immobili, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n.504/92, comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile a catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle indicate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</p> <p><u>Base imponibile</u>: la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore catastale ai fini Ici (D.Lgs. n.504/92) e con rivalutazioni indicate di seguito.</p> <p><u>Valore dei fabbricati</u>: il valore dei fabbricati è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5%, i seguenti moltiplicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 160 abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80 uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 60 immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; 55 negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. <p><u>Valore dei terreni</u>: il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.</p> <p><u>Le aliquote</u>: l'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3 %.</p> <p>L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2%.</p> <p>L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è ridotta allo 0,2%, e può essere ridotta dai Comuni fino a 0,1%.</p> <p>L'aliquota può essere poi ridotta dai Comuni fino allo 0,4% sull'immobile strumentale d'impresa; se posseduto da soggetti passivi Ires o se è dato in locazione.</p>	Art. 13, co. da 1 a 13

<p><u>Detrazioni:</u> dall'imposta dovuta per l'abitazione principale possono essere detratte 200 euro. Se l'abitazione è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va ripartita tra gli stessi in base all'effettiva destinazione dell'immobile. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base.</p> <p>Per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, la detrazione di €200 può essere elevata dal Comune fino a concorrenza dell'imposta dovuta.</p> <p><u>Spettanza dell'imposta:</u> il gettito dell'imposta dovuta in funzione dell'aliquota di base è attribuito al 50% allo Stato, conseguentemente l'imposta applicata con aliquote diverse è integralmente di spettanza dell'ente locale.</p> <p>Alla quota statale non si applicano le detrazioni fissate <i>ex lege</i> e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni.</p> <p><u>Accertamento:</u> le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune.</p> <p><u>Modalità di versamento:</u> il primo versamento dovrà avvenire entro il 18 giugno 2012 (poiché il 16 cade di sabato) ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241/97, l'imposta deve essere versata in maniera unitaria con eventuale compensazione dei crediti secondo quanto sarà disposto dal <u>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate</u>.</p> <p><u>Sanzioni:</u> alle sanzioni irrogate per le violazioni in tema di Imu è applicabile l'istituto della definizione agevolata che consente il pagamento di un importo ridotto ad un terzo della sanzione.</p>	
Fabbricati rurali	
<p>Viene introdotta una moratoria per quanto riguarda le domande di variazione della categoria catastale di cui al D.L. n.70/11, che produrranno i loro effetti anche se presentate dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione¹, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con D.M. da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, verranno determinate le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.</p> <p>Viene introdotto l'obbligo di dichiarare, nel termine del 30 novembre 2012, al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni. Le modalità di dichiarazione sono quelle stabilite dal regolamento in materia di l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (D.M. n.701/94).</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione i fabbricati che non sono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art.3, co.3 D.M. n.28/98, ovvero, a meno di un'ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m²; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; 	<p>Art.13, co. da 14 a 14-quater</p>

¹ Si segnala, tuttavia, che l'originaria proroga al 31/03/2012 contenuta nel D.L. n.201/11 e poi stralciata in sede di conversione, è stata reinserita con termine 31/01/2012 nella bozza del Decreto mille proroghe in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

<p>e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m³;</p> <p>f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.</p> <p>Nelle more della presentazione della domanda di accatastamento, l'Imu viene corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.</p> <p>In caso di inottemperanza all'obbligo di dichiarazione gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato o alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.</p>	
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES)	
<p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2013</u> è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che va a sostituire la Tarsu e la Tia.</p> <p><u>Soggetti passivi:</u> i soggetti interessati al pagamento del suddetto tributo tutti coloro che <u>possiedono</u>, <u>occupano</u> o <u>detengono</u> a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, comunque suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comunali condominiali.</p> <p><u>La tariffa:</u> Il tributo è commisurato sulla base di una tariffa, commisurata ad anno solare, che tiene conto delle qualità e quantità dei rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla attività svolta.</p> <p>Per le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale.</p> <p>Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 sono stabiliti i criteri per la determinazione della tariffa che sarà composta, da un costo fisso di gestione del servizio e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Il suddetto regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Si applicano, nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2013, fino alla data in cui il regolamento trova applicazione, le norme del DPR n.158/99. Alla tariffa deve poi applicarsi una maggiorazione di €0,30 per metro quadrato, incrementabili su disposizione del Comune fino ad un massimo di €0,40, dovuti per la copertura dei costi.</p> <p><u>Riduzioni tariffarie:</u> Il Comune può disporre delle riduzioni tariffarie, fino ad un massimo del 30%, per alcune circostanze particolari, come nel caso delle abitazioni con unico occupante. Sono previste dalla tariffa delle riduzioni per chi effettua la raccolta differenziata, che possono essere ulteriormente ridotte dal Consiglio comunale. Sarà ridotto, fino all'80% della tariffa, l'importo dovuto nel caso in cui vi sia la mancanza o l'interruzione del servizio di gestione dei rifiuti.</p> <p><u>Presentazione della dichiarazione:</u> la dichiarazione deve essere presentata entro il termine fissato dal Comune e deve essere redatta su un modello messo a disposizione dal comune.</p> <p><u>Accertamento:</u> il Comune designa il funzionario responsabile che ha ogni potere per l'esercizio di attività organizzativa e gestionale. Quest'ultimo ha il potere di inviare questionari al contribuente, per richiedere dati e notizie. Se non c'è collaborazione da parte di quest'ultimo l'accertamento può avvenire anche sulla base di presunzioni semplici.</p> <p><u>Sanzioni:</u> in caso di mancata, infedele o incompleta risposta al suddetto questionario si applica la sanzione da €100 ad €500; è soggetto alla sanzione del 30% dell'imposta dovuta in caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, scatta la sanzione dal</p>	<p>Art.14</p>

<p>100% al 200% dell'imposta dovuta, infine in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti.</p>	
Addizionale Irpef regionale e comunale	
<p><u>Addizionale regionale</u>: a decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef da 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p><u>Addizionale comunale</u>: l'Agenzia delle Entrate è tenuta a corrispondere i rimborsi dell'addizionale comunale all'Irpef di cui è stata fatta richiesta con dichiarazioni o istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale.</p>	<p>Art.28</p> <p>Art. 10, co. 16</p>
TASSA SUL LUSO	
Bollo auto	
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica istituita con il D.L. n.98/11 viene inasprita ed è pari a €20 ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw.</p> <p>Per effetto di quanto previsto dal comma 15-ter l'imposta si riduce, in funzione della data di costruzione rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 60% decorsi 5 anni, - al 30% decorsi 10 anni, - al 15% decorsi 15 anni <p>per non essere più dovuta passati 20 anni.</p>	<p>Art.16, co.1 e 15-ter</p>
Tassa stazionamento imbarcazioni da diporto	
<p><u>A decorrere dal 1° maggio 2012</u> i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite <i>leasing</i> finanziario di unità da diporto che si trovino nei porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche devono versare una tassa annuale di stazionamento su base giornaliera e determinata in funzione della lunghezza delle unità da diporto. Sono esenti le unità in proprietà o uso dello Stato ed enti pubblici, quelle obbligatorie di salvataggio, i battelli di servizio e quelle possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato per soli fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. Sono previste delle riduzioni per i proprietari residenti nella Laguna di Venezia e nelle isole minori. Le modalità di pagamento verranno stabilite con provvedimento direttoriale e per i casi di ritardato, omesso o parziale versamento si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200% al 300% dell'importo non versato oltre alla tassa dovuta.</p> <p>La tassa di stazionamento non è dovuta per le imbarcazioni nuove con targa prova che sono a qualsiasi titolo nella disponibilità del cantiere costruttore, manutentore o distributore e per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita.</p> <p>Per effetto di quanto previsto dal comma 15-ter l'imposta si riduce, in funzione della data di costruzione rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del 15% decorsi 5 anni; - del 30% decorsi 10 anni e - del 45% decorsi 15 anni. 	<p>Art.16, co. da 2 a 10 e 15-ter</p>

Imposta erariale aeromobili	
<p>A decorrere dal 6 dicembre i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite <i>leasing</i> finanziario di aeromobili devono versare un'imposta erariale in funzione del peso massimo al decollo. Per gli elicotteri l'imposta è dovuta in misura doppia rispetto ad un aereo di pari peso al decollo. L'imposta deve essere versata all'atto di richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità. In caso di durata inferiore all'anno, l'imposta è rapportata ai mesi di concessione. Sono esenti tra gli altri gli aeromobili dello Stato e quelli equiparati, quelli in proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non linea, nonché quelli dei centri di addestramento per le abilitazioni e quelli di proprietà dell'Aero club d'Italia. Sono esclusi dal versamento gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio nazionale si protrae oltre le 48 ore. <i>L'imposta è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.</i></p>	Art.16, co. da 11 a 15-bis

REDDITO D'IMPRESA	
Riallineamento partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie	
<p>La possibilità di procedere al riallineamento dei valori fiscali e civilistici ai sensi dell'art.15 del D.L. n.185/09 - introdotta dall'art.23 del D.L. n.98/11 - mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, relativamente ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, viene estesa alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31/12/11. L'imposta sostitutiva per il riallineamento è dovuta in 3 rate di pari importo da versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima entro il versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta 2012; - la seconda e la terza entro il termine di versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2014. <p>I termini così individuati valgono anche per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011 su ogni rata sono dovuti gli interessi al saggio legale. Gli effetti del riallineamento decorreranno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p>	Art.20

VARIE	
Imposta straordinaria sulle attività scudate	
<p>A decorrere dall'anno 2011 è dovuta un'imposta di bollo speciale annuale straordinaria sulle attività finanziarie ancora segretate che sono state oggetto di emersione, ai sensi del D.L. n.78/09 e del D.L. n.350/01. La misura base dell'imposta, che è 0,4% elevata all'1% per il 2012 e all'1,35% per il 2013, viene trattenuta dagli intermediari abilitati o, in alternativa, versata a cura degli stessi dietro costituzione di provvista del contribuente. L'imposta, determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo dovuta sugli strumenti e i prodotti finanziari, deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno. L'imposta è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che alla data del 6 dicembre sono state in tutto o in</p>	Art. 19, co. da 6 a 11

<p>parte prelevate dal rapporto di deposito amministrazione o gestione, ovvero comunque dismesse, nella misura <i>una tantum</i> dell'1%.</p> <p>L'omesso versamento viene sanzionato con un importo pari all'imposta non versata.</p> <p><i>Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale.</i></p>	
Bollo su estratti conto, titoli, strumenti e prodotti finanziari	
<p>È dovuta un'imposta di bollo sugli estratti conto secondo una misura annua di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persona fisica: € 34,20; - altri soggetti: € 100. <p>In caso di persona fisica l'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo è complessivamente non superiore a € 5.000.</p> <p>L'imposta dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito, con esclusione dei fondi pensione e di quelli sanitari, non è più dovuta in misura fissa, ma in misura proporzionale per un importo annuo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,1% per l'anno 2012 - 0,15% dal 2013. <p>Viene abrogata l'addizionale sull'imposta di bollo di cui all'art.11, D.L. n.691/94.</p>	<p>Art. 19, co. da 1 a 5 e 24</p>
Imposta sugli immobili detenuti all'estero	
<p><u>A decorrere dall'anno di imposta 2011</u> è dovuta da parte di persone fisiche residenti un'imposta sul valore degli immobili ubicati all'estero e a qualsiasi uso destinati. L'imposta, stabilita in misura pari allo 0,76% del valore risultante nell'atto di acquisto o in mancanza di quello di mercato, è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno in cui il medesimo si è protratto. A tal fine il mese si computa per intero quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari a quanto eventualmente versato nello Stato di ubicazione dell'immobile a titolo di imposta patrimoniale.</p> <p><i>Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.</i></p>	<p>Art. 19, co. da 13 a 17 e co. 23</p>
Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero	
<p><u>A decorrere dall'anno di imposta 2011</u> è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. L'imposta è pari, per gli anni 2011 e 2012 allo 0,1% e a decorrere dall'anno 2013 allo 0,15% del valore di mercato delle suddette attività, rilevato al termine di ogni anno solare ed, in mancanza, secondo il valore nominale di rimorso. Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'eventuale credito scaturente da imposte patrimoniali versate nello Stato di detenzione.</p> <p><i>Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.</i></p>	<p>Art. 19, co. da 18 a 23</p>
Canone Rai	
<p>Nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese e delle società dovrà essere indicato il numero di abbonamento speciale alla radio o televisione e ogni altro elemento eventualmente indicato con il provvedimento di approvazione del modello dichiarativo.</p>	<p>Art.17</p>

Clausola di salvaguardia - aumento aliquota Iva	
In parziale modifica a quanto stabilito con la Manovra correttiva di cui al D.L. n.98/11, in caso di mancata entrata in vigore entro il 30 settembre 2012 della riforma fiscale consistente nella razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e favori fiscali che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, è previsto <u>a decorrere dal 1 ottobre 2012</u> l'incremento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente aumentate di 0,5%.	Art.18
Interessi e commissioni sugli sconfinamenti bancari	
<p>Per effetto dell'introduzione dell'art.117-<i>bis</i> al D.Lgs. n.385/93 è previsto che i contratti di apertura credito possono prevedere, a carico del cliente, solamente una commissione onnicomprensiva, non superiore allo 0,5% trimestrale e determinato in funzione della somma messa a disposizione e della durata dell'affidamento. Inoltre, è previsto che possa essere determinato un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.</p> <p>In caso di sconfinamento per assenza di affidamento o superamento del limite di fido è applicabile una commissione di istruttoria veloce in misura fissa, espressa in valore assoluto e un tasso di interesse debitore sullo sconfinamento.</p> <p>È prevista la nullità relativa <i>ex lege</i> delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: tale nullità non si estende al contratto.</p>	Art.6-<i>bis</i>

LAVORO E PREVIDENZA	
Aumento contributivo lavoratori autonomi	
A decorrere dal <u>1° gennaio 2012</u> , con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità è fatto secondo il sistema contributivo.	Art. 24, co.2
Con effetto dall' <u>1 gennaio 2012</u> le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS saranno incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.	Art.24, co.22
Casse professionali	
Le casse professionali (tra cui la cassa per gli avvocati, per i dottori commercialisti, per i ragionieri, ENASARCO, per i notai, ENPAM, ecc....) hanno l'obbligo, <u>entro il 31 giugno 2012</u> , di adottare misure per assicurare l'equilibrio del saldo previdenziale; in caso contrario scatterà per tutti gli iscritti il contributivo pro-rata ed inoltre limitatamente al biennio 2012-2013 un contributo di solidarietà dell'1%, a carico dei pensionati.	Art.24 co.24
Tassazione separata Tfr	
Le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché, in ogni caso i compensi e le indennità percepiti dagli amministratori delle società di capitali, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono ammesse a tassazione separata per l'importo complessivamente eccedente un milione di euro. Tale eccedenza concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.	Art.24, co.31

Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati

Viene modificato l'art. 18, co.22-*bis*, D.L. n.98/11, introducendo un ulteriore scaglione relativo ai trattamenti pensionistici. In conseguenza, fermo restando l'assoggettamento al contributo di perequazione pari al 5% per gli importi pari da 90.000 a 150.000, e pari al 10% per quelli da 150.000 a 200.000, viene previsto un contributo pari al 15% per la parte che eccede i 200.000.

**Art. 24, co.
31-*bis***

SISTEMA DI INFORMAZIONE INTEGRATO

Area Fiscale

Si sta avvicinando la scadenza del Suo abbonamento

Gentile Abbonato,

Le ricordiamo che il Suo abbonamento ai periodici di Sistema di Informazione Integrato **sta per scadere**.

Per scoprire tutti i **VANTAGGI** e le **SPECIALI OFFERTE di RINNOVO** riservate ai possessori di **Privilege Card** clicchi sul pulsante sottostante, inserisca la Sua P.IVA e il codice cliente Privilege e, se desidera rinnovare, segua le istruzioni.

Nel caso in cui avesse già provveduto a sottoscrivere l'abbonamento, La ringraziamo per la fiducia accordataci.

SCOPRA LE OFFERTE A LEI DEDICATE

Il decreto “salva Italia”: nuovi limiti all’uso del contante e nuovi obblighi di comunicazione delle movimentazioni dei conti

Con la Manovra “Monti” il Legislatore ha ulteriormente modificato le limitazioni all’uso del contante con connessi risvolti fiscali e gli obblighi di comunicazione a carico degli intermediari finanziari in relazione ai rapporti intrattenuti con i clienti.

Le nuove limitazioni all’uso del contante

Il D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, ha apportato ulteriori novità alla normativa antiriciclaggio che disciplina le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, peraltro già ampiamente modificata dal D.L. n.138/11 e dal D.L. n.78/10.

In particolare, l’art.12 del decreto “salva Italia” fissa, a decorrere dal 6 dicembre 2011, il limite all’uso del contante all’importo di €1.000.

Si tratta dell’ennesimo cambiamento del limite nell’arco di poco più di un anno. Più precisamente, l’art.20 del D.L. n.78/10 aveva fissato in €5.000 la soglia nell’uso del contante e dei titoli al portatore e questo a decorrere dal 31/05/10. Tale limite è stato poi ulteriormente abbassato dal Legislatore del 2011: infatti il co.4 dell’art.2 del D.L. 138/11, con decorrenza 13/08/11 ha portato il citato limite all’uso del contante a €2.500.

Limiti all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore	
Soglia	Decorrenza
€12.500	fino al 29 aprile 2008
€5.000	dal 30 aprile 2008 fino al 24 giugno 2008
€12.500	dal 25 giugno 2008 fino al 30 maggio 2010
€5.000	dal 31 maggio 2010
€2.500	dal 13 agosto 2011
€1.000	dal 6 dicembre 2011

In via generale rappresentano oggi operazioni vietate e formeranno oggetto di comunicazione ex art.51 del D.Lgs. n.231/07 da parte di intermediari e professionisti:

- il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e senza ricorrere ad intermediari finanziari (banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa), quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore ad €1.000. Ai fini del superamento della predetta soglia, nell’interpretare il significato dell’avverbio “complessivamente”, è necessario tenere in considerazione eventuali operazioni che si presentano come unitarie sotto il profilo economico, anche se realizzate in momenti diversi, mediante molteplici trasferimenti, singolarmente inferiori ad €1.000;
- pagamenti effettuati mediante assegni bancari o postali, di importo pari o superiore ad €1.000, qualora tali titoli siano privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità;
- pagamenti effettuati mediante assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (con intestazione “a me medesimo” o “a me stesso”) e che vengano girati a soggetti diversi da una banca o da Poste Italiane Spa per l’incasso da parte del beneficiario;

- ⇒ esistenza di libretti di deposito bancari o postali al portatore aventi saldo pari o superiore ad €1.000. Nel caso in cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore sia superiore ad €1.000, i libretti devono essere estinti entro il 31 marzo 2012 ovvero il saldo deve essere ridotto entro tale data sotto la soglia citata.

Esempi di operazioni consentite

- ⇒ Pagamenti in contanti di beni o servizi fino ad €999,9.
- ⇒ Prelievi/versamenti presso intermediari di qualsiasi importo (si deve solo tener conto per importi pari o superiori a €15.000 gli intermediari valuteranno l'invio della segnalazione operazione sospetta qualora ricorrano profili di rischio riciclaggio/finanziamento al terrorismo).
- ⇒ Detenzione di libretti deposito bancari o postali al portatore aventi saldo fino ad €999,9.
- ⇒ Emissione di assegni al portatore di importi anche superiori ad €1.000 con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità.

Esempi di operazioni non consentite

- ⇒ Pagamenti in contanti di beni o servizi per importi pari o superiori ad €1.000.
- ⇒ Mancata estinzione (o riduzione sotto soglia) entro il 31/03/12 di libretti deposito bancari o postali al portatore aventi saldo pari o superiore ad €1.000.
- ⇒ Emissione di assegni al portatore di importi pari o superiori ad €1.000 senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità.

Invero, il trasferimento è comunque vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla predetta soglia che appaiano artificiosamente frazionati. In relazione a quest'ultimo aspetto è opportuno ricordare come il decreto antiriciclaggio definisca l'operazione frazionata come un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

In altri termini il citato divieto sussiste ogni qual volta i singoli prelevamenti possano essere collocati all'interno di un'unica prestazione secondo specifici profili causali e questo indipendentemente dalla natura dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce.

Per vero il Ministero, in virtù anche dei pareri espressi nel tempo dall'allora Commissione prevista dall'art.32 del DPR n.148/88, ritiene che:

- ⇒ in via generale, il divieto di cui all'art.49, co.1, riguardi i trasferimenti in unica soluzione di denaro, libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore per importo pari o superiore ad €1.000, anche quando tale limite venga superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento;
- ⇒ in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 1.000 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggano al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);
- ⇒ rientri, comunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla legge.

In questo ambito il Mef considera la distribuzione in contanti suddivisa in più *tranches*, ognuna di importo inferiore ai limiti fissati, ma riferita ad un unico dividendo societario, quale operazione cumulabile ai fini del divieto posto dalla norma, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni.

Di contro, per il Mef discorso diverso va fatto per l'ipotesi di finanziamenti rateizzati che viene considerata legittima, rimanendo comunque impregiudicato il potere dell'Amministrazione di verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure sanzionatorie, in presenza di meccanismi predisposti in frode al dettato normativo.

È utile osservare, altresì, che nella conversione in Legge del D.L. n.78/10 è stato aggiunto il co.2-*bis* all'art.20 che stabilisce l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art.58 del decreto antiriciclaggio per la violazione delle disposizioni previste dall'art.49, co.1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite al limite di €5.000.

Situazione speculare è avvenuta in sede di conversione in Legge del D.L. n.138/11, laddove è stato aggiunto il co.4-*bis* all'art.2 che prevede l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto antiriciclaggio per la violazione delle disposizioni previste dall'art.49, co.1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite al nuovo limite di €2.500.

Parimenti, per effetto degli emendamenti apportati al D.L. n.201/11, nessuna sanzione è prevista per le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6/12/11 e il 31/01/12.

Caso di mancata applicazione di sanzione per l'infrazione all'uso contante

Compravendita di un bene, con pagamento in contanti, avvenuta il 20 agosto 2011 per valore complessivo di €3.800.

Le limitazioni all'uso del contante sono entrate in vigore il 13 agosto 2011 e quindi l'operazione descritta apparirebbe prima *facie* integrare la violazione di cui all'art.58 del D.Lgs. n.231/07. Tuttavia l'operazione è avvenuta nell'intervallo temporale previsto dal co.4-*bis* all'art.2 del D.L. n.138/11 (13 agosto – 31 agosto) ed il valore oggetto di trasferimento non supera l'importo di €5.000 (il vecchio limite); ne consegue che la condotta evidenziata non è sanzionabile.

L'obbligo di comunicazione dei professionisti

Se questi sono i nuovi limiti all'uso del contante posti dal Legislatore, appaiono specularmente implementati dalla Manovra anche gli obblighi di comunicazione a carico di professionisti e intermediari.

Vediamo di inquadrare, per gradi, la complessa disciplina degli obblighi di comunicazione. L'articolo 51 pone ai professionisti (e naturalmente agli altri soggetti alla disciplina) l'obbligo di comunicare entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni che limitano l'uso del contante e dei titoli al portatore di cui abbiano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, pena l'applicazione a loro carico di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, con un minimo di €3.000.

Peraltro, l'art.51, co.2, del decreto prevede che per le infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste italiane Spa che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste italiane Spa che ne effettua l'estinzione.

La comunicazione delle violazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore da parte dei professionisti interessati andava inviata ad uffici diversi a seconda dell'importo della violazione. Sul punto, tuttavia, la particolare disciplina è profondamente mutata a seguito delle novità apportate dal D.L. n.138/11 del 13/08/11 e dal D.L. n.201 del 6/12/11.

Più precisamente, **fino al 31/08/11** per le violazioni di importo superiore ad €250.000 il professionista doveva inviare la raccomandata a:

“Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del tesoro –Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura - Via XX Settembre, 97 – 00187 – ROMA”.

Sempre fino al 31/08/11, limitatamente alle infrazioni il cui importo non fosse superiore a €250.000, le segnalazioni dovevano essere indirizzate alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (già Direzioni Provinciali per i Servizi Vari del Ministero del Tesoro) nella persona del direttore pro tempore competente per territorio in funzione del luogo in cui la violazione era stata commessa o, se non conosciuto, dal luogo in cui il fatto era stato accertato.

La situazione sopra descritta è mutata notevolmente per ulteriori interventi del Legislatore sotto diversi profili.

In *primis*, il comma 4-bis dell'art.2 del D.L. n.138/11 ha stabilito che a decorrere dal **1° settembre 2011** le sanzioni di cui all'art.58 del decreto antiriciclaggio sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Questo inciso legislativo muta completamente l'impostazione fino ad ora tenuta nella specifica materia, apparendo le competenze relative a tutte le diverse violazioni in materia di limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore, a prescindere dall'entità (€250.000), attribuite in sede periferica agli uffici territoriali del MEF.

Su quest'ultimo punto, tuttavia, si impongono ulteriori considerazioni. Giova ricordare, infatti, che dal 1° marzo 2011, ai sensi del D.L. n.40/10, le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (DTEF) sono state soppresse. Le funzioni svolte dalle DTEF sono state riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi (DAG), ovvero presso le Ragionerie territoriali dello Stato (RTS). Peraltro, il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2010 stabilisce le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate e individua le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

Ebbene, coordinando il disposto del D.L. n.138/11 e del D.L. n.40/10, le attività in tema di applicazione delle sanzioni amministrative riferite alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore appaiono ora attribuite alle **Ragionerie territoriali dello Stato**.

Nondimeno, per l'effettiva operatività della nuova disposizione sarà necessario attendere uno specifico Decreto ministeriale che individui con esattezza le singole Ragionerie territoriali competenti per le contestazioni antiriciclaggio per le violazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore

A tale disciplina si sono aggiunte le novità portate dal decreto Monti. In particolare:

il co.11 dell'art.12 del D.L. n.201/11 attraverso una modifica all'art.51 del decreto antiriciclaggio prescrive che la comunicazione delle infrazioni all'uso del contante debba essere trasmessa anche all'Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale. Ne deriva che l'obbligo di segnalazione delle infrazioni all'uso del contante viene oggi ad assumere una valenza anche fiscale.

In altri termini, la finalità tipica del decreto n.231/07 e cioè quella di introdurre presidi antiriciclaggio viene oggi arricchita dal Legislatore con evidenti finalità tributarie.

Se la *ratio* della norma è probabilmente quella di tracciare tutte le movimentazioni finanziarie, tuttavia la modifica normativa pare configurare con i principi propri della disciplina antiriciclaggio, tra cui la riservatezza e il segreto d'ufficio.

Ad ogni buon conto, le infrazioni all'uso del contante avranno come diretta conseguenza, oltre l'applicazione di una sanzione dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione (con un minimo di €3.000), anche l'attivazione di controlli fiscali in capo agli autori della violazione amministrativa da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Decorrenza	Entità violazione	Uffici competenti
31/08/11	Fino ad €250.000 Superiore ad €250.000	Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro
1/09/11	Qualsiasi valore	Ragionerie territoriali dello Stato da individuarsi con successivo DM (nello more si osserverà il vecchio regime)
6/12/11	Qualsiasi valore	Ragionerie territoriali dello Stato da individuarsi con successivo DM (Nello more si osserverà il vecchio regime) Agenzia delle Entrate per i conseguenti controlli di natura fiscale

Le indicazioni ministeriali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la [circolare del 4 novembre 2011](#) ha chiarito la portata degli obblighi di comunicazione dei soggetti antiriciclaggio ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.231/07. Invero, la questione era scaturita da alcune segnalazioni da parte di intermediari finanziari che avevano inviato al MEF le comunicazioni nei casi indistinti di versamenti o prelevamenti dai conti correnti pari o superiori ai limiti di legge. Per il MEF le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante oltre soglia richieste da un cliente non concretizzano in via automatica una violazione dell'art.49 e, pertanto, non comportano necessariamente l'obbligo di effettuare la comunicazione al MEF ex art.51. Secondo il documento di prassi, tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa, nel qual caso i relativi elementi devono essere indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'art.49, co.1, relativamente alla movimentazione di contante.

Ne deriva che un prelievo o un versamento di contanti oltre la soglia di legge con un istituto di credito sarà sanzionabile solo se sono chiare le finalità che concretizzano la violazione (pagamento di una fattura, acquisto di un bene in contanti, donazione ad un terzo, ecc...).

La circolare oggetto di esame chiarisce anche alcune questioni relativamente ai libretti di deposito al portatore precisando che:

- ➔ la segnalazione per la mancata estinzione di un libretto al portatore di importo pari o superiore ad €2.500 (ora €1.000), ovvero per la mancata riduzione del saldo, entro il 30 settembre 2011 (ora 31/03/12) deve essere effettuata non oltre 30 giorni dal momento in cui l'intermediario abbia notizia della violazione (stesso comportamento sarà richiesto per la mancata estinzione dei libretti di importo pari o superiore ad €1.000 entro il 31/12/11). Tale momento è individuato nell'atto di presentazione in banca o presso Poste italiane Spa del libretto al portatore escludendo, quindi, un obbligo, per l'intermediario, di accertare l'esistenza di libretti al portatore "irregolari" attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche;
- ➔ per i libretti al portatore con saldo pari o superiore ad €5.000, non regolarizzati entro il 30 giugno 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 30 settembre 2011, rimane comunque obbligatoria la segnalazione al MEF;
- ➔ per i libretti di deposito al portatore oggetto di procedura di ammortamento, stante l'impossibilità ad operare sul libretto e, quindi, a ricondurre sotto soglia il saldo, non è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La procedura di ammortamento una volta avviata (ex Legge n.948 del 1951) rende infatti il libretto indisponibile.



Gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe finanziaria

Il decreto "Salva Italia" ha apportato notevoli novità anche al comparto degli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria, già interessato peraltro dalla Manovra estiva 2011. Appare, quindi, utile ripercorrere lo stato dell'arte e analizzare le novità intervenute in relazione agli obblighi di comunicazione dei rapporti/operazioni finanziarie al Fisco. In primo luogo il D.L. n.223/06 ha introdotto l'anagrafe dei rapporti finanziari; in particolare, secondo il comma 5 dell'art.37 formano oggetto di comunicazione all'Anagrafe i dati relativi ai rapporti esistenti, ancorché cessati, a partire dalla data del 1° gennaio 2005. Si trattava dei rapporti continuativi considerando come tali tutti i rapporti finanziari caratterizzati, in generale, da un unico rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'operatore finanziario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, compresi i servizi, intrattenuto direttamente dal cliente e formalizzato contrattualmente.

A seguito delle modifiche intervenute successivamente (D.Lgs. n.231/07), gli operatori finanziari sono stati obbligati a comunicare anche:

- l'esistenza di operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo (operazioni *extra*-conto che vengono effettuate per cassa o, nell'accezione bancaria, allo sportello, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto);
- l'esistenza di rapporti, di qualsiasi genere, diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle operazioni *extra*-conto;
- le informazioni relative ai soggetti che agiscono per conto o a nome di terzi.

Il punto fondamentale è che fino ad ora i dati e le notizie raccolti sono stati trattati solo secondo il principio di necessità ed esclusivamente nelle situazioni in cui fossero avviate indagini finanziarie nei confronti dei soggetti interessati attraverso la preventiva autorizzazione per l'Agenzia delle Entrate del direttore centrale accertamento e del direttore regionale ovvero per la Guardia di finanza del comandante regionale. Peraltro, l'utilizzo dei dati è stato poi riservato esclusivamente ai funzionari/militari incaricati dei controlli.

In ogni altro caso, i dati dell'anagrafe rapporti/operazioni potevano essere utilizzati esclusivamente:

- per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo;
- dai soggetti di cui all'art.4, co.2, lett.a), b), c) ed e) del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n.269/00, (autorità giudiziaria, ufficiali di polizia giudiziaria, U.I.F., Ministro dell'interno, Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, questori, direttore della Direzione investigativa antimafia e comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza), ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art.371-*bis* del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Lo scenario appena descritto cambia completamente dall'estate del 2011. Più precisamente, con il co.36-*undevicies* dell'art.2 del D.L.138/11 è stata prevista la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni acquisite

ai sensi dell'art.7, co.6, del DPR n.605/73, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire. Questo, di fatto, è stato un primo colpo a quanto rimaneva del segreto bancario.

La situazione è infine mutata significativamente con il decreto "Monti". Nel dettaglio,

il D.L. n.201/11, oltre a cancellare la disposizione citata del D.L. n.138/11, prevede che a partire dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari siano obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art.7, co.6, del DPR n.605/73 ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

Il terzo comma dell'art.11 rimanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver sentito le associazioni di categoria degli operatori finanziari, la determinazione delle modalità di comunicazione delle movimentazioni dei conti, estendendo l'obbligo anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Ma se questo non bastasse, il quarto comma dell'art.11 del decreto "salva Italia" stabilisce che, oltre che ai fini previsti dall'art.7, co.11 del DPR n.605/73, le informazioni comunicate all'anagrafe sui rapporti/operazioni e sulle movimentazioni dei conti possono ora essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

Ne deriva un quadro sistematico completamente rivoluzionato:

il Fisco potrà utilizzare dati bancari e finanziari (rapporti, operazioni e movimentazione dei conti) per selezionare i soggetti da controllare e questo senza il rispetto delle specifiche procedure autorizzative che sino ad ora hanno riguardato le indagini bancarie.

In concreto si invertono completamente le modalità con cui è stata sino ad ora utilizzata l'anagrafe dei conti: ante decreto Monti si partiva da un'attività di controllo nei confronti del contribuente e si approfondiva il suo contesto finanziario anche attraverso l'utilizzo, previa autorizzazione, dell'anagrafe dei rapporti ed operazioni, arrivando infine all'analisi delle singole movimentazioni finanziarie; ora invece il Fisco si muoverà preventivamente dall'analisi dei rapporti/operazioni/movimentazioni dei conti per selezionare le posizioni dei contribuenti da sottoporre successivamente a controllo.



Le regole della nuova Imu e le differenze con l'Ici: casi pratici a confronto

Il primo corposo intervento in campo fiscale del Governo Monti, attraverso l'art.13 del D.L. n.201/11, si è sostanziato nella rimodulazione del prelievo sugli immobili attraverso l'introduzione dell'Imu (che sostituirà anche la tassazione fondiaria per quanto riguarda gli immobili non locati), imposta spettante ai Comuni di ubicazione degli immobili. In realtà si tratta di un prelievo che solo in parte sarà a disposizione dei Comuni: sebbene l'Imu sia interamente riscossa dagli Enti Locali, solo l'imposta relativa ad abitazione principale e fabbricati rurali strumentali rimarrà nelle casse dell'Ente, mentre il prelievo relativo agli altri immobili dovrà per il 50% essere trasferito all'erario (trasferimento peraltro calcolato figurativamente utilizzando l'aliquota del 0,76% e senza riduzioni).

Peraltro, il nuovo tributo nasce evidentemente come una sorta di "nuova Ici" visto che ne segue per la gran parte le regole, ma non può considerarsi semplicemente la prosecuzione dell'Ici in vigore sino al 2011 con l'aggiunta dell'abitazione principale:

dal 2012 saranno infatti imponibili anche i fabbricati rurali (che in precedenza erano invece esenti), vengono incrementati i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile di fabbricati e terreni agricoli (di circa il 60%, seppur con diverse modulazione), mentre le aree edificabili continuano ad essere interessate dal prelievo sulla base del valore di mercato del lotto.

Occorre, peraltro, ricordare che anche l'aliquota base è più elevata rispetto a quella precedentemente prevista: mentre l'aliquota Ici doveva essere compresa tra il 4 per mille ed il 7 per mille (con deroghe riguardo tali estremi, ma non frequentissime e comunque con vincoli per il Comune), l'aliquota base che verrà applicata dal 2012 per il calcolo dell'Imu sarà dello 0,76% (quindi più alta della massima Ici precedentemente prevista) con la possibilità per ciascun Ente di incrementarla o diminuirla sino ad un massimo dello 0,3%: il prelievo comunale potrà quindi arrivare sino al 1,06%.

Prima di entrare nel merito delle fattispecie imponibili, si ricorda che le modalità di pagamento rimangono le stesse precedentemente previste per l'Ici (quindi acconto al 16 giugno e saldo al 16 dicembre); è però previsto che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente con modello F24. Già dal 2007 il contribuente può versare l'imposta spettante a tutti i Comuni con F24 ma, mentre con riferimento all'Ici era permesso mantenere altre modalità di versamento (in particolare, bollettino o versamento diretto in tesoreria), il versamento Imu dovrà obbligatoriamente avvenire con il modello unificato.

Di seguito si andranno a riepilogare le regole introdotte dal 2012, non mancando di fare alcune simulazioni di calcolo per capire materialmente quale potrebbe essere l'aggravio a cui andranno incontro i contribuenti.

I moltiplicatori

Da più parti si è letto che le rendite catastali risultano essere state rivalutate dalla Manovra Monti. In realtà, tecnicamente, così non è visto che anche ai fini IMU le rendite dei fabbricati continuano ad avere un coefficiente di rivalutazione del 75%, mentre per i terreni continua ad essere del 25%.

Ciò che è stata, invece, incrementata è la sequenza dei moltiplicatori che ha subito un significativo rafforzamento, che per la maggior parte degli immobili risulta essere del 60%.

Confronto Moltiplicatori		
Categoria catastale	ICI (fino al 2011)	IMU (dal 2012)
A (diverso da A/10) C/2 – C/6 – C/7	100	160
B	140	140
C/3 – C/4 – C/5	100	140
A/10 e D/5	50	80
D (escluso D/5)	50	60 (65 dal 2013)
C/1	34	55
Terreni agricoli	75	130
Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)	75	110

Abitazione principale

Come detto, per l'abitazione principale – a differenza dell'ICI che dal 2008 ne prevedeva l'esenzione – dal 2012 l'Imu stabilisce un prelievo obbligatorio, anche se con alcune agevolazioni.

- Viene innanzitutto stabilita un'aliquota base ridotta allo 0,4%, applicabile anche alle pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (quindi l'aliquota avrà un *range* entro il quale potrà muoversi il Comune, compreso tra lo 0,2% e lo 0,6%);
- Viene inoltre prevista l'applicazione di una detrazione (utilizzabile sulle pertinenze se l'imposta sull'abitazione principale non risulta capiente) come di seguito articolata:
 - ⇒ una detrazione base di € 200 (che quindi può portare ad azzerare l'imposta, ma non può consegnare un credito), da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi. Peraltro è previsto (come in passato per l'ICI) che l'importo della detrazione possa essere elevato da ciascun Comune con proprio regolamento, sino a concorrenza dell'imposta dovuta;
 - ⇒ In sede di conversione è stata poi prevista una maggiorazione della detrazione, in prima battuta limitata solo ai primi due anni di entrata in vigore dell'Imu (2012 e 2013): *“la detrazione prevista dal primo periodo [quella base, n.d.a.] è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400”*. Quindi il limite di € 400 è previsto per la detrazione aggiuntiva, il che sta a significare che la detrazione complessiva per l'abitazione principale potrebbe arrivare ad € 600. È richiesto che i figli siano conviventi ed abbiano la residenza nell'immobile, ma non è richiesto che siano fiscalmente a carico del contribuente. Resta peraltro da chiarire come questa seconda detrazione vada ripartita tra gli aventi diritto (es: se i figli sono di uno solo dei contribuenti che abitano l'immobile, se il figlio ha una quota di titolarità dell'immobile, ecc.).

Esempio 1

Elvira Verdi, vedova, vive nel miniappartamento che possiede in provincia, rendita € 400.

Nel 2011 con l'ICI non pagava nulla (abitazione principale esente).

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€400 \cdot 5\% \cdot 160 = €67.200$

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€67.200 \cdot 0,2\% = 134,40 - €200 = \mathbf{€0,00}$

→ aliquota ordinaria → $€67.200 \cdot 0,4\% = 268,80 - €200 = \mathbf{€68,80}$

→ aliquota massima → $€67.200 \cdot 0,6\% = 403,20 - €200 = \mathbf{€203,20}$

Esempio 2

Mario Rossi, single, vive nel trilocale che possiede in città, rendita € 1.000.

Nel 2011 con l'ICI non pagava nulla (abitazione principale esente).

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€1.000 \cdot 5\% \cdot 160 = €168.000$

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€168.000 \cdot 0,2\% = 336,00 - €200 = \mathbf{€136,00}$

→ aliquota ordinaria → $€168.000 \cdot 0,4\% = 672,00 - €200 = \mathbf{€472,00}$

→ aliquota massima → $€168.000 \cdot 0,6\% = 1.008,00 - €200 = \mathbf{€808,00}$

Esempio 3

Gianni Bianchi e Lucia Azzurri, coniugati, vivono in una villetta in periferia, con 3 figli (8, 10 12 anni di età). Rendita € 1.500.

Nel 2011 con l'ICI non pagavano nulla (abitazione principale esente).

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€1.500 \cdot 5\% \cdot 160 = €252.000$.

L'Imu che dovranno pagare (calcolo aggregato per entrambe le posizioni) nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€252.000 \cdot 0,2\% = 504,00 - €350 = \mathbf{€154,00}$

→ aliquota ordinaria → $€252.000 \cdot 0,4\% = 1.008,00 - €350 = \mathbf{€658,00}$

→ aliquota massima → $€252.000 \cdot 0,6\% = 1.512,00 - €350 = \mathbf{€1.162,00}$

In tema di abitazione principale, le nuove disposizioni Imu prevedono che *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*. Pertanto:

- è necessario che l'abitazione, a livello catastale, risulti un unico immobile; quindi, se il contribuente possiede due abitazioni utilizzate congiuntamente, ai fini IMU potrà beneficiare dell'esonero solo con riferimento ad uno di questi immobili, mentre l'altro sarà assoggettato a tassazione ordinaria (viene quindi superata la precedente interpretazione che si era consolidata in campo Ici, dove bastava l'utilizzo congiunto).
- inoltre è richiesto il duplice requisito della dimora e della residenza anagrafica nell'immobile nel quale il contribuente intende beneficiare dell'esenzione. Oggi, ai fini Ici, il trattamento agevolato per l'abitazione principale è invece basato sulla dimora del contribuente, mentre la residenza anagrafica è solo un parametro presuntivo della dimora abituale. Per l'Imu, l'esonero da Ici verrà meno se il contribuente porrà la residenza in luogo diverso da quello in cui egli dimora abitualmente.

Inoltre va aggiunto che:

- nella nuova Imu *“per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”* Rispetto a quanto previsto ai fini Ici (spettava al Comune eventualmente regolamentare tipologia e numero delle pertinenze, in caso contrario non vi erano limitazioni), dal 2012 i contribuenti potranno computare la riduzione IMU solo per immobili pertinenziali di determinate categorie catastali, nonché in numero limitato.
- è prevista l'applicazione della detrazione alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art.8, co.4, D.Lgs. n.504/92).
- è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, per il coniuge separato o divorziato, non assegnatario della casa coniugale, secondo quanto previsto all'art.6, co.3-bis, del D.Lgs. n.504/92.
- è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, se previsto dal Comune, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.3, co.56, della L. n.662/96).
- non è stata riproposta l'assimilazione prevista per l'abitazione data in uso promiscuo ai familiari. Anzi, il D.L. n.201/11 ha esplicitamente abrogato la lettera e) del co.1, dell'art.59 del D.Lgs. n.446/97. Tali immobili quindi parrebbero ordinariamente imponibili.

Immobili diversi dall'abitazione principale

Per la generalità degli immobili, come in premessa ricordato, è stabilita un'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% ed i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

Esempio 4

Agamennone Aranci possiede una casa in una rinomata località sciistica, rendita € 2.000.

La base imponibile 2011 ai fini Ici era $€2.000 \cdot 5\% \cdot 100 = €210.000$

Nel 2011 pagava un'Ici, a seconda dell'aliquota, compresa tra € 840,00 ed € 1.470,00

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€2.000 \cdot 5\% \cdot 160 = €336.000$

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€336.000 \cdot 0,46\% = €1.545,60$

→ aliquota ordinaria → $€336.000 \cdot 0,76\% = €2.553,60$

→ aliquota massima → $€336.000 \cdot 1,06\% = €3.561,60$

Inoltre, per i Comuni è prevista la possibilità (quindi tale riduzione dipende dalle scelte che saranno fatte dall'Ente Locale) di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%, per i seguenti immobili:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 Tuir;
- immobili posseduti da soggetti Ires;
- immobili locati.

Come si è ricordato in premessa, ciascun Comune dovrà trasferire all'erario il 50% del gettito Imu proveniente da immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali, gettito comunque calcolato applicando l'aliquota di base (0,76%).

La disposizione in commento precisa che le detrazioni previste dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano per il calcolo della quota di imposta riservata allo Stato. Pertanto all'erario spetta un gettito calcolato con l'aliquota dello 0,38%, il che lascia presumere che difficilmente i Comuni riusciranno a ridurre le aliquote di molto sotto la misura dell'aliquota ordinaria.

Esempio 5

La ditta artigiana "agnolo d'oro" di Mariangela Impastato, possiede un laboratorio artigianale (cat. C/3) per la produzione di pasta fresca, rendita catastale € 3.000.

La base imponibile 2011 ai fini Ici era $€3.000 \cdot 5\% \cdot 100 = €315.000$

Nel 2011 pagava un'Ici compresa tra € 1.260,00 ed € 2.205,00

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€3.000 \cdot 5\% \cdot 140 = €441.000$

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€441.000 \cdot 0,40\% = \mathbf{€1.764,00}$

→ aliquota ordinaria → $€441.000 \cdot 0,76\% = \mathbf{€3.351,60}$

Esempio 6

Il geometra Guido Disegnati, possiede un piccolo ufficio (cat. A/10), rendita catastale € 1.500.

La base imponibile 2011 ai fini Ici era $€1.500 \cdot 5\% \cdot 50 = €78.750$

Nel 2011 pagava un'Ici compresa tra € 315,00 ed € 551,25

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€1.500 \cdot 5\% \cdot 80 = €126.000$

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€126.000 \cdot 0,40\% = \mathbf{€504,00}$

→ aliquota ordinaria → $€126.000 \cdot 0,76\% = \mathbf{€957,60}$

Esempio 7

La società Vacanza Felice srl, esercente attività alberghiera, possiede un immobile adibito ad albergo (cat. D/2), rendita catastale € 50.000.

La base imponibile 2011 ai fini Ici era $€50.000 \cdot 5\% \cdot 50 = €2.625.000$

Nel 2011 pagava un'Ici compresa tra € 10.500,00 ed € 18.375,00

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€50.000 \cdot 5\% \cdot 60 = €3.150.000$

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€3.150.000 \cdot 0,40\% = \mathbf{€12.600,00}$

→ aliquota ordinaria → $€3.150.000 \cdot 0,76\% = \mathbf{€23.940,00}$

La base imponibile 2013 sarà pari ad $€50.000 \cdot 5\% \cdot 65 = €3.412.500$

L'Imu che dovrà pagare nel 2013 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€3.412.500 \cdot 0,40\% = \mathbf{€13.650,00}$

→ aliquota ordinaria → $€3.412.500 \cdot 0,76\% = \mathbf{€25.935,00}$

Esempio 8

Luigi Palazzinari possiede un'immobile ad uso abitativo (A/2) locato, rendita € 1.000.

La base imponibile 2011 ai fini Ici era €1.000*5%*100= € 105.000

Nel 2011 pagava un'Ici compresa tra € 420,00 ed € 735,00

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad €1.000*5%*160= € 168.000

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → € 168.000 * 0,40% = **€ 672,00**

→ → aliquota ordinaria → € 168.000 * 0,76% = **€ 1.276,80**

→ aliquota massima → € 168.000 * 1,06% = **€ 1.780,80**

Fabbricati rurali

Diversamente da quanto avveniva in campo Ici, dal 2012 saranno assoggettati ad IMU anche i fabbricati rurali, ossia quelli asserviti all'attività agricola: il decreto Monti infatti va ad abrogare *"il co.1-bis dell'art.23 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. n.14 del 27 febbraio 2009,"*, ossia la disposizione che aveva introdotto l'esenzione Ici per i fabbricati rurali.

Ai fini IMU è pertanto previsto che:

- ➔ per i fabbricati strumentali all'attività agricola (art. 9, co.3-bis, del D.L. n.557/93) il co.8 dell'art.13 del D.L. n.201/11 prevede un'aliquota ridotta allo 0,2% con facoltà per i Comuni di ridurre la misura del prelievo fino allo 0,1%.
- ➔ per i fabbricati rurali a destinazione abitativa (art.9, co.3 del D.L. n.557/93), non è previsto alcun trattamento particolare. Questo sta a significare (come confermato dalla relazione accompagnatoria al decreto) che essi saranno ordinariamente imponibili, con le agevolazioni per abitazione principale se ne ricorre l'utilizzo.

Esempio 9

L'azienda agricola Giancarlo Prativerdi è proprietaria di due immobili

- l'abitazione principale della famiglia dell'imprenditore agricolo (ha due figli di età inferiore a 26 anni), rendita € 500.
- Il deposito degli attrezzi, rendita € 2.500

Nel 2011 con l'Ici non pagava nulla (fabbricato rurale esente).

Per l'abitazione:

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad €500*5%*160= € 84.000.

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → € 84.000 * 0,2% = 168,00 – € 300 = € 0,00

→ aliquota ordinaria → € 84.000 * 0,4% = 336,00 – € 300 = € 36,00

→ aliquota massima → € 84.000 * 0,6% = 504,00 – € 300 = € 204,00

Per il deposito attrezzi:

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad €2.500*5%*60= € 157.500.

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → € 157.500 * 0,1% = **€ 157,50**

→ aliquota ordinaria → € 157.500 * 0,2% = **€ 315,00**

La base imponibile 2013 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad €2.500*5%*65= € 170.625.

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€ 170.625 * 0,1\% = € 170,63$

→ aliquota ordinaria → $€ 170.625 * 0,2\% = € 341,25$

Esempio 10

La società Porco Grasso s.s. possiede un fabbricato (cat. D/10) destinato all'allevamento dei suini, rendita € 20.000.

Nel 2011 con l'Ici non pagava nulla (fabbricato rurale esente).

La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€ 20.000 * 5\% * 60 = € 1.260.000$

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€ 1.260.000 * 0,1\% = € 1.260,00$

→ aliquota ordinaria → $€ 1.260.000 * 0,2\% = € 2.520,00$

La base imponibile 2013 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari ad $€ 20.000 * 5\% * 65 = € 1.365.000$

L'Imu che dovrà pagare nel 2012 sarà quindi pari a (differenziata in base all'aliquota che potrebbe deliberare il Comune):

→ aliquota minima → $€ 1.365.000 * 0,1\% = € 1.365,00$

→ aliquota ordinaria → $€ 1.365.000 * 0,2\% = € 2.730,00$

Visto che i fabbricati rurali dal 2012 risultano imponibili, è divenuto necessario ripensare alla disciplina catastale di tali immobili che, ad oggi, al rispetto di determinate condizioni, possono rimanere iscritti al Catasto dei Terreni (quindi senza attribuzione di rendita). Per equiparare tutti i fabbricati rurali (per quelli non censiti al Catasto dei Fabbricati non sarebbe infatti stato possibile calcolare l'imposta), i commi 14-ter e 14-quater dell'art. 13 del D.L. n.201/11, introdotti in sede di conversione, hanno disposto l'obbligatoria iscrizione al Catasto dei Fabbricati: entro il 30 novembre 2012 i possessori di tali immobili dovranno quindi presentare richiesta di accatastamento tramite Doc.Fa. Tali immobili sono comunque imponibili già dal 1/01/12: occorrerà pertanto calcolarne l'imposta per l'acconto 2012 attraverso una rendita presunta ed in seguito il Comune si occuperà di definirne il conguaglio una volta che sarà attribuita la rendita definitiva.

Le novità del Decreto “salva-Italia” per ristrutturazioni, interventi di efficienza energetica e spese conseguenti a calamità naturali

Anche le detrazioni del 36% e del 55%, entrano tra gli interventi del Legislatore fiscale di questa fine d'anno, con le rilevanti modifiche disposte dal c.d. decreto “Salva-Italia”.

In particolare, l'articolo 4 del provvedimento ha inserito direttamente nel Tuir la detrazione fiscale del 36%, con la previsione del nuovo articolo 16-*bis*, di guisa che all'ormai ultradecennale istituto agevolativo (fu introdotto infatti dalla L. n.449/97) viene ora data una continuità, rendendolo norma “a regime”.

Per effetto delle modifiche apportate, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si realizzerà una sorta di aggregazione tra le due previsioni come avremo meglio modo di precisare nel prosieguo del presente contributo. La formulazione del citato art.16-*bis* (in vigore dal 1° gennaio 2012) ricalca la norma istitutiva del 1997.

L'agevolazione del 36%

La detrazione in esame spetta a tutti i soggetti Irpef, residenti e non, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi ora tassativamente elencati nell'art.16-*bis* (lettere da a) a l) del primo comma; commi 2 e 3).

In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili oggetto degli interventi, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli stessi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e che le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono familiari, ai sensi dell'art.5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (registrato), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Per beneficiare dell'agevolazione in oggetto è previsto che si applichino le disposizioni di cui al decreto n.41 del Ministero dei lavori pubblici del 18 febbraio 1998, con il quale, come noto, è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione. Sul punto, pur non essendo espressamente previsto, vi è da ritenere che siano applicabili anche le


disposizioni di semplificazioni di cui al D.L. n.70/11, convertito dalla L. n.106/11 con le quali è stato soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. In merito alla documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art.1, co.1, lett. a), del Decreto Interministeriale n.41/98, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Provvedimento Prot. n.2011/149646 del 2 novembre 2011.

Gli interventi agevolabili

Si è detto che ora gli interventi sono quelli elencati nei commi da 1 a 3 dell'art.16-*bis* del Tuir. Si tratta, nella sostanza, di quelli già ammessi alla detrazione secondo le disposizioni originariamente introdotta dalla citata L. n.449/97, cui si sono aggiunti quelli di cui alla L. n.448/01 e con la Manovra "salva-Italia" l'ulteriore ipotesi relativa ad ogni intervento necessario alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati in seguito ad eventi calamitosi. Si tratta della previsione di cui alla lett.c) del co.1, ai sensi della quale:

- 1) gli immobili in oggetto possono anche essere non residenziali;
- 2) è necessario che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (secondo la nuova formulazione *post* emendamenti approvati in sede di discussione del provvedimento).

In generale, quindi, la detrazione riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia (lettere a), b), c) e d) art. 3, DPR n.380/01) su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.



Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:

- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della L. n.46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (L. n.1083/71);
- le spese per l'acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non possono, invece, ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio. Viene confermata, inoltre, la possibilità di beneficiare della detrazione con riferimento alle spese di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (lett.d) del nuovo art.16-*bis* Tuir). È infine previsto che se gli interventi

agevolabili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% (co.5 del nuovo art.16-*bis*).

Gli interventi in materia di risparmio energetico

Con riferimento alle opere finalizzate al risparmio energetico, l'art.16-*bis* ripropone gli interventi compresi in origine nell'art.1 della L. n.449/97. Si ricorderà che, nel momento in cui è stata introdotta la detrazione del 55% (2007) per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si era prevista espressamente la non cumulabilità di detta detrazione con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi, nella fattispecie quella relativa al 36%. In effetti, gli interventi finalizzati al *"conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia"* costituiscono una categoria *"generale"* (lett.h) del Tuir) nell'ambito della quale rientrano tutti gli interventi disciplinati dalla legge istitutiva del 55% (L. n.296/06, art.1, commi da 344 a 347).

Le indicazioni di Legge contenute nell'art.4, co.4, della Manovra prevedono:

da un lato, che sia prorogata fino al 31/12/12 la detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (co.4 primo periodo). Si tratta in pratica della proroga a fine 2012 dell'agevolazione attualmente in vigore;

e, dall'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la predetta detrazione resta confermata a regime per effetto di quanto previsto dall'art.16-*bis*) del Tuir (nella diversa misura del 36%); in tal senso dispone il co.4 secondo periodo. In conseguenza di ciò, allo stato attuale, la detrazione del 55% non sarà più fruibile da parte dei soggetti Ires.

Con riferimento al 2012, pertanto, la fruizione dell'agevolazione in oggetto resta subordinata al rispetto delle regole ormai note.

In estrema sintesi, ricordiamo che i benefici di cui ci si può avvalere sono:

- ➔ detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- ➔ ripartizione in dieci rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti nell'anno d'imposta 2011 e 2012 (per il biennio 2009-2010 era in cinque quote annuali di pari importo, per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l'anno 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali).

La griglia della detrazioni

	Importo massimo della detrazione, in euro	Importo massimo della spesa detraibile, in euro
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000	181.818,18
Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)	60.000	109.090,90
Interventi di installazione di pannelli solari	60.000	109.090,90
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000	54.545,45

Gli interventi interessati sono relativi:

- ➔ **alla riqualificazione energetica complessiva di edifici esistenti**: la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento, o insieme

sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica secondo i valori pubblicati nelle tabelle riportate nell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008;

- ⇒ **alla riduzione delle perdite di energia, intervenendo sull'involucro degli edifici esistenti:** si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano gli specifici requisiti tecnici evidenziati nell'apposita tabella di cui all'allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008;
- ⇒ **all'installazione di pannelli solari:** l'intervento agevolato riguarda le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università;
- ⇒ **agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:** per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. A partire dal 1° gennaio 2012, come detto, saranno agevolabili anche le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Soggetti legittimati a fruire della detrazione sono i contribuenti che possiedono (o detengono) l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi. Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti immobili che non sono strumentali all'attività di impresa, arte o professione. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.

Si ricorda, inoltre, che tutti i soggetti che vogliano avvalersi della detrazione hanno l'obbligo della trasmissione all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tramite il sito internet <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>, dei dati indicati nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007.

In base alle modifiche apportate dal D.L. n.185/08, per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti, i contribuenti interessati devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione approvata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009.

Le modalità di presentazione del modello, che si ricorda deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2009, sono le seguenti:

- ⇒ deve essere presentato, in via telematica, esclusivamente con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;

- per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.

La comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:

- per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
- per il periodo o per i periodi d'imposta in cui non sono sostenute spese.

Le prime comunicazioni dovevano essere inviate all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non fossero già terminati entro il 31 dicembre 2009. Il 31 marzo 2011 scorso è scaduto, invece, l'invio delle comunicazioni relative alle eventuali spese sostenute nel 2010, per i lavori non terminati entro il 31 dicembre 2010.

Si rammenta che la mancata osservanza del termine previsto per l'invio del modello o l'omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza del beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall'art.11, co.1, D.Lgs. n.471/97 (da €258 ad €2.065).

Il 36%: il limite dei 48.000 euro e la rateazione della spesa

Già dal 1° ottobre 2006, l'importo massimo di spesa (€48.000), per cui è possibile fruire dell'agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Con la modifica del Tuir il concetto non cambia. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di €48.000).

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi, sulla singola unità immobiliare. Valgono tutte le indicazioni già fornite in passato sul tema.

In ordine all'elemento temporale di fruizione del beneficio fiscale, la detrazione spettante va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall'anno di sostenimento della spesa.

- 🍀 Da segnalare, invece, che con la nuova formulazione scompare la previsione in base alla quale, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, era possibile ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo.

Chi fruisce del beneficio in caso di vendita

Qualora l'immobile per il quale sono stati realizzati gli interventi venga venduto prima che il cedente abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare (co.8). È consentito, tuttavia, che le parti si accordino diversamente stabilendo che la detrazione possa continuare ad essere fruita dal venditore. Per espressa previsione, inoltre, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Si osservi come la nuova formulazione torni alla regola precedente a quella dettata con il recente D.L. n.138/11.

Il fatto, invece, che si concluda una locazione o un comodato, non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo al conduttore o al comodatario che hanno eseguito gli interventi: costoro continueranno a fruire del beneficio fino alla conclusione del periodo di godimento.

Le norme di attuazione e le procedure di controllo

Il comma 9 dell'art.16-bis del Tuir richiama espressamente il decreto interministeriale n.41 del 18/02/98, (come già anticipato in precedenza), relativo alle norme di attuazione e alle

procedure di controllo in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di interventi relativi ad interi fabbricati, facendo salve, con ciò, le modalità già note e in vigore. Si è già detto, a tal riguardo, delle recenti modifiche operate dal c.d. decreto "sviluppo" (D.L. n.70/11) che, con intento evidentemente semplificatorio, hanno abolito l'obbligo di trasmissione della comunicazione preventiva di inizio lavori, prevedendo che tale adempimento sia sostituito dall'obbligo di:

- 1) indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati in precedenza contenuti nella comunicazione abolita;
- 2) conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati in un apposito provvedimento delle Entrate.

Si ricorda qui anche l'abolizione dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera. E sempre in tema di modifiche procedurali, si ricorderà come l'art.25 del D.L. n.78/10, dal 1° luglio 2010, abbia introdotto l'obbligo di assoggettare a ritenuta a titolo di acconto gli accrediti ai beneficiari, relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni del 36% e del 55%. L'aliquota originaria, pari al 10%, è stata abbassata al 4% dal 6 luglio 2011, per effetto delle disposizioni contenute nel recente D.L. n.98/11.

Acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati

Da ultimo ricordiamo che viene confermata anche la detrazione ai fini dell'Irpef a favore degli acquirenti (o assegnatari) di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie (in tal senso dispone, infatti, il comma 3 del nuovo art.16-*bis* del Tuir). Verificandosi tale situazione, la detrazione spettante è calcolata su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita dell'immobile, risultante dall'atto pubblico di vendita o di assegnazione. In ogni caso l'importo massimo sul quale conteggiare l'agevolazione (sempre pari alla misura del 36%) è di €48.000 per ogni singola abitazione. La detrazione spetta a ciascun acquirente o assegnatario in relazione al proprio acquisto o assegnazione, e non è condizionata dalla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari in cui è suddiviso il fabbricato oggetto dei lavori. In presenza di più soggetti che sostengono le spese per l'acquisto di una singola abitazione ristrutturata, la detrazione (nel limite massimo di €48.000) deve essere suddivisa fra i diversi comproprietari, in base al costo di acquisto sostenuto da ciascuno di essi.

I lavori devono consistere inderogabilmente in interventi di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (come individuati dall'art.3 del Testo Unico dell'edilizia, DPR n.380/01). L'agevolazione viene concessa a condizione che l'immobile sia venduto o assegnato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per fruire dell'agevolazione non è necessario porre in essere alcun adempimento specifico. È presumibile che anche in relazione all'agevolazione in commento, possano essere confermati gli orientamenti di prassi già forniti in materia tra i quali ricordiamo come nell'ipotesi di pagamento di acconti, la detrazione è ammessa a condizione che venga stipulato un compromesso, regolarmente registrato, dal quale risulti il prezzo di vendita dell'immobile e che il rogito sia poi effettuato nei termini.



La tassazione sui beni di lusso

Alla Manovra Monti non sfuggono i beni di lusso. Nelle disposizioni contenute nell'articolo 16 del D.L. n.201/11 risultano, infatti, assoggettate a nuove forme e misure di prelievo aggiuntivo sia le autovetture, le unità da diporto e gli aeromobili in genere.

La tassazione scatta per ognuno dei beni sopra elencati al superamento di determinati parametri che possono essere la potenza espressa in chilowatt o la lunghezza in metri lineari. Per quanto riguarda le autovetture e gli autoveicoli destinati all'uso promiscuo di persone e cose, le misure introdotte dalla Manovra Monti hanno inasprito quelle già inserite in luglio dal precedente Governo (art.23 del D.L. n.98/11).

La particolarità che emerge dalla disposizione contenuta nell'art.16 del D.L. n.201/11 la cui rubrica è appunto *"Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aeree"*, è che le nuove imposte sono dovute non soltanto dai proprietari dei beni di lusso, ma anche dagli usufruttuari, dagli acquirenti in virtù di un patto di riservato dominio o dagli utilizzatori dei beni in base ad un contratto di locazione finanziaria.

Tassazione auto di lusso

L'articolo 16 interviene sul testo del comma 21 dell'art.23 del D.L. n.98/11 disponendo testualmente che *"a partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt"*.

Restano dunque inalterati rispetto alla Manovra di ferragosto i beni oggetti del prelievo che sono le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

L'intervento della Manovra Monti abbassa, invece, la soglia di potenza dei veicoli da assoggettare ad addizionale erariale dagli originari 225 kw previsti per il 2012 dal D.L. n.98/11 agli attuali 185 kw e innalza l'importo dell'addizionale per chilowatt che passa da 10 euro a 20 euro.

Con l'abbassamento della soglia di potenza saranno dunque più numerose le autovetture alle quali si renderà applicabile la nuova addizionale erariale della tassa automobilistica. L'effetto finale delle nuove disposizioni introdotte dalla Manovra Monti sulle autovetture di lusso combinata con le disposizioni del D.L. n.98/11, è il seguente:

per le auto oltre i 225 kW

l'entità della tassa è doppia rispetto a quella corrisposta per il 2011 in base alle previsioni del D.L. n.98/11 che aveva come misura quella di dieci euro per Kw;

per quelle da 186 a 225 kW

saranno invece soggette all'addizionale per la prima volta nel 2012 nella nuova misura di 20 euro per chilowatt non essendo interessate dalle disposizioni 2011 del D.L. n.98/11.

Durante i lavori di conversione in legge della Manovra Monti è stato approvato uno specifico emendamento attraverso il quale l'addizionale erariale sulle c.d. auto di lusso viene ad essere rapportata all'anno di costruzione del veicolo. L'emendamento in parola è contenuto nel co.15-ter dell'art.16 della Manovra e prevede che la misura dell'addizionale erariale sulle auto sia commisurata ai seguenti importi:

60% dell'intero	⇒	dopo cinque anni;
30% dell'intero	⇒	dopo dieci anni;
15% dell'intero	⇒	dopo quindici anni;
non più dovuta dopo venti anni dalla data di costruzione.		

Tornando alle caratteristiche del nuovo prelievo è da notare che uno degli effetti principali dell'abbassamento della potenza sarà quello che fra le auto soggette alla nuova addizionale erariale figureranno non solo Ferrari, Maserati e Lamborghini ma anche alcune berline come la Volkswagen Golf, la Renault Mégane, e l'Opel Insigna, anche se nelle rispettive motorizzazioni top.

Nella categoria delle auto di lusso colpite dalla Manovra "Salva Italia" rientrano anche molti Suv e molte *company car* per dirigenti targate Audi, Mercedes e BMW.

Nella tabella che segue abbiamo indicato per alcune categorie di autovetture l'effetto delle nuove disposizioni introdotte a decorrere dal 2012 dal D.L. n.201/11 confrontandole con quanto le stesse auto avrebbero dovuto pagare con la prima versione dell'addizionale prevista nella c.d. Manovra di ferragosto (D.L. n.98/11).

Come cambia la tassa sulle auto di lusso per l'anno 2012			
Modello (anno)	Kw	D.L. n.98/11	D.L. n.201/11
Audi A4 (2010)	195	€ 0	€ 200
BMW Z4 (2011)	235	€ 100	€ 1.000
Ferrari 599 (2010)	456	€ 2.310	€ 5.420

L'esame dei casi evidenziati nella tabella indica come i proprietari delle Audi A4, non interessati dalla prima versione della addizionale erariale perché con potenza inferiore ai 225 Kw, dovranno invece pagare a partire dal 2012, una tassa di € 200 (€20 per ogni Kw eccedente i 185) in virtù delle nuove disposizioni della manovra Monti.

Situazione diversa per i proprietari di BMW Z4 e di Ferrari 599. Questi soggetti nel 2012 avrebbero già dovuto corrispondere l'addizionale prevista dal D.L. n.98/11, anche se solamente sui kw eccedenti i 225 e per l'importo di 10 euro a chilowatt. L'impatto della Manovra Monti finisce, dunque, per inasprire un prelievo ai quali comunque tali soggetti avrebbero dovuto sottostare.

Il proprietario della BMW Z4, sulla base delle disposizioni del D.L. n.98/11 avrebbe dovuto infatti pagare 10 euro per ogni Kw superiore a 225. Oggi, con le nuove disposizioni, dovrà invece pagare 20 euro per ogni Kw superiore a 185 Kw.

Tradotto in cifre si passa dai	
100 euro dovuti nel 2012 con la prima versione dell'addizionale	⇒ ai 1.000 euro dovuti con le disposizioni introdotte dalla manovra Monti.

Non va meglio al proprietario della Ferrari 599 che:

con la prima versione dell'addizionale avrebbe pagato nel 2012 la cifra di €2.310 (€10 per ogni Kw eccedente i 225)	⇒ mentre adesso dovrà pagare ben €5.420, ossia €20 per ogni Kw eccedente i 185.
---	---

Per il pagamento dell'addizionale erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose restano ferme le modalità già individuate nel co.21 dell'art.23 del D.L. n.98/11.

Anche il regime sanzionatorio relativo ad omessi o insufficienti versamenti dell'addizionale erariale resta quello originariamente previsto dalla Manovra di ferragosto ossia: sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato.

Quanto agli effetti della disposizione in termini di gettito erariale la relazione tecnica che accompagna la Manovra individua sulla base dei dati presenti in anagrafe tributaria, le autovetture di potenza superiore ai 185 KW in circa 212 mila. Applicando un'addizionale di €20,00 a quelle di potenza compresa tra i 185 ed i 225 KW e di ulteriori €10 a quelle di potenza superiore ai 225 KW - rispetto ai 10 euro già previsti dalla normativa vigente – si legge appunto nella relazione tecnica, si perviene ad un maggior gettito, in ragione d'anno, pari a 168 milioni di euro.

Tassazione delle unità da diporto

I commi da 2 a 10 dell'art.16 del Decreto "Salva Italia" introducono la tassa annuale per lo stazionamento delle imbarcazioni da diporto.

Innanzitutto è bene precisare che per unità da diporto si intende *"ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto"*.

La nuova tassazione scatterà a decorrere dal 1° maggio 2012 e si applicherà alle imbarcazioni che stazionano in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a soggetti privati.

La tassa annuale di stazionamento verrà calcolata sulla base dei giorni, o frazioni di giorno, in cui la barca effettivamente staziona in porto, naviga o è ancorata, con le misure giornaliere che variano a seconda della lunghezza dello scafo come segue:

lunghezza scafo	Importo tassa
Da 10,01 a 12 metri	€ 5 al giorno o frazione
Da 12,01 a 14 metri	€ 8 al giorno o frazione
Da 14,01 a 17 metri	€ 10 al giorno o frazione
Da 17,01 a 24 metri	€ 30 al giorno o frazione
Da 24,01 a 34 metri	€ 90 al giorno o frazione
Da 34,01 a 44 metri	€ 207 al giorno o frazione
Da 44,01 a 54 metri	€ 372 al giorno o frazione
Da 54,01 a 64 metri	€ 521 al giorno o frazione
Scafo superiore a 64 metri	€ 703 al giorno o frazione

Così, ad esempio, dal 1° maggio 2012 una settimana di permanenza in un porto italiano potrà costare ai diportisti una cifra variabile da un minimo di €35 per le imbarcazioni che rientrano nella soglia minima, ad un massimo di € 4.921,00 per i mega *yacht*.

Nessuna tassa di stazionamento annuale sarà invece dovuta se l'imbarcazione è pari o inferiore ai 10 metri di lunghezza.

Lunghezza che, ai sensi del co.6, dovrà essere calcolata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

La tassa di stazionamento sarà inoltre ridotta alla metà per le unità di scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

La tassa non si applica alle navi di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, nonché alle unità da diporto obbligatorie di salvataggio e ai battelli di servizio, ed alle unità che si trovino in un'area di rimessaggio per i giorni di effettiva permanenza nello stesso.

Sono esenti dall'imposta le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e di pronto soccorso. Le ultime modifiche del decreto Monti durante i lavori di conversione in legge, hanno escluso dal pagamento della tassa anche le unità nuove con targa prova che si trovano nella disponibilità a qualsiasi titolo nel cantiere del costruttore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

Come disposto per le autovetture, anche la tassa annuale di stazionamento verrà ridotta sulla base della anzianità del bene. Queste riduzioni sono state introdotte durante i lavori di conversione della Manovra. Sulla base delle stesse, la tassa annuale di stazionamento sarà così ridotta:

del 15%	⇒	dopo 5 anni dalla data di costruzione;
del 30 %	⇒	dopo 10 anni dalla data di costruzione;
del 45%	⇒	dopo 15 anni dalla data di costruzione.

Le modalità e i termini di pagamento della tassa, la comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e le informazioni necessarie all'attività di controllo verranno disciplinate da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. I pagamenti della tassa annuale potranno essere eseguiti anche con l'utilizzo di moneta elettronica senza oneri a carico dello Stato.

Sono tenuti al versamento dell'imposta oltre che i proprietari, anche:

- ⇒ gli usufruttuari;
- ⇒ gli acquirenti con patto di riservato dominio;
- ⇒ e gli utilizzatori delle unità da diporto sulla base di contratti di locazione finanziaria.

Il comma 8 dell'art.16 del D.L. n.201/11 prevede che la ricevuta di pagamento della tassa verrà esibita all'Agenzia delle Dogane o all'impianto di distribuzione del carburante al preciso fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

La stessa ricevuta di versamento andrà poi annotata nei registri di carico e scarico.

Per i controlli sul corretto adempimento del nuovo obbligo tributario l'eventuale processo verbale di constatazione potrà essere elevato anche dalle capitanerie di porto oltre che dai reparti nautici della Guardia di Finanza e dagli altri organi di Polizia giudiziaria e tributaria.

Per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso, recita il co.9 dell'art.16, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per l'irrogazione delle sanzioni, invece, la Manovra richiama espressamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.472/97.

Le violazioni, prosegue poi il comma nove dell'art.16, possono essere definite entro sessanta giorni dall'elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al 50%.

La sanzione amministrativa prevista per le ipotesi di omesso o ritardato versamento della tassa annuale di stazionamento potrà variare dal 200% al 300% dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta ai sensi delle disposizioni contenute nel co.10 dell'art.16 del D.L. n.201/11.

Per quanto attiene agli effetti in tema di entrate delle disposizioni in commento, la relazione tecnica che accompagna la Manovra Monti stima, prudenzialmente, un maggior gettito complessivo di 200 milioni di euro annui dal 2012, considerando esclusivamente l'importo minimo annuo (€1.825 per le imbarcazioni da 10,01 a 12 m).

Imposta erariale su aeromobili privati ed elicotteri

I commi da 11 a 15-*bis* dell'art.16 della Manovra Monti introducono, invece, l'imposta erariale sugli aeromobili privati, gli elicotteri ed altre categorie di velivoli.

Riepilogando la nuova imposta erariale si applica a:

- Velivoli;
- Elicotteri;
- Alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati.

La misura e le modalità di calcolo della nuova imposta variano a seconda della categoria di beni.

Per gli aeromobili privati di cui all'art.744 del codice della navigazione immatricolati all'interno del registro aereonautico nazionale, la nuova imposta è dovuta annualmente sulla base delle misure riportate nella seguente tabella.

La nuova imposta erariale sugli aeromobili	
Peso massimo al decollo	Importo tassa
Velivoli fino a 1.000 kg	1,5 euro/kg
Velivoli fino a 2.000 kg	2,45 euro/kg
Velivoli fino a 4.000 kg	4,25 euro/kg
Velivoli fino a 6.000 kg	5,75 euro/kg
Velivoli fino a 8.000 kg	6,65 euro/kg
Velivoli fino a 10.000 kg	7,10 euro/kg
Velivoli oltre 10.000 kg	7,55 euro/kg
Elicotteri	Il doppio di quella dei veicoli di corrispondente peso
Alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati	450,00 euro

Per gli elicotteri, dunque, l'imposta erariale è il doppio di quella stabilita per gli aerei di corrispondente peso, mentre per gli alianti, i motoalianti, gli autogiri e gli aerostati (le mongolfiere) la supertassa è individuata in misura forfettaria pari ad €450.

Quanto al versamento della nuova imposta erariale, il comma 13 prevede modalità diverse a seconda della validità del certificato di revisione per la aeronavigabilità dell'aeromobile.

Se detto certificato è in corso di validità alla data di entrata in vigore della Manovra Monti, l'imposta dovrà essere versata entro 90 giorni a decorrere dal 6 dicembre in misura pari ad un dodicesimo degli importi sopra elencati in relazione a ciascun mese compreso nell'intervallo temporale che va dalla data di entrata in vigore stessa a quella di scadenza del certificato di revisione della aeronavigabilità.

Parimenti, per gli aeromobili per i quali, invece, il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della Manovra ed il 31 gennaio 2012 l'imposta erariale dovrà essere versata entro il suddetto termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n.201/11.

Il versamento della nuova imposta erariale è a carico di chi risulta dai pubblici registri come proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile.

Sono esenti dall'imposta:

- gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- gli aeromobili di proprietà dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

- gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
- gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

Con le ultime variazioni apportate al decreto Salva Italia durante l'iter di conversione in legge, la nuova imposta è dovuta anche sugli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale a condizione che gli stessi sostino nel territorio italiano per un tempo superiore alle quarantotto ore.

Quanto alle modalità di versamento dell'imposta, il co.15 rimanda ad uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta sugli aeromobili si applicheranno le disposizioni di cui ai D.Lgs. n.471 e n.472 del 1997.

Per quanto attiene agli effetti sul gettito la relazione tecnica che accompagna la Manovra stima l'apporto della disposizione in 85 milioni di euro su base annua.



GIORNATA DI STUDIO

GENNAIO 2012



MANOVRA MONTI E ADEMPIMENTI 2012

IMU E FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

NOVITÀ IVA 2012

SEDI: Incontro di 1 giornata

BOLOGNA	PORDENONE
CAGLIARI	ROMA
CATANIA	SASSARI
FIRENZE	TORINO
MILANO	TREVISO
NAPOLI	VERONA
PESARO	VICENZA

ACCEDI AL SITO



Gruppo
EUROCONFERENCE*

MULTI-MEDIA CONFERENCE

INFO: Tel.045.8201928

e-mail: convegni@euroconference.it



Studi di settore: limiti ampi agli accertamenti per i contribuenti congrui e coerenti

Non c'è pace per gli studi di settore. Dopo i reiterati interventi operati dai vari decreti estivi², anche la Manovra Monti³ incide (potenzialmente non poco), sul "sistema studi" con una serie di interventi di tipo strutturale la cui portata applicativa, peraltro, è tutta da esplorare.

I premi per i contribuenti congrui e coerenti


Il comma 9 dell'art.10 del D.L. n.201/11 dispone che nei confronti di coloro che sono soggetti agli studi di settore e che dichiarano, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi stessi, si realizzano una serie di effetti "virtuosi" in relazione all'eventuale attività di accertamento da parte del Fisco:

- 1) la preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'art.39, primo comma, lett.d), del DPR n.600/73 e all'art.54, co.2 del DPR n.633/72;
- 2) la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art.43, co.1 del DPR n.600/73 e dall'art.57, co.1 del DPR n.633/72;
- 3) il fatto che la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art.38 del DPR n.600/73 (redditometro), sarà ammessa, nei confronti di costoro, a condizione che il reddito complessivo accertabile superi di almeno un terzo quello dichiarato.

Coerentemente, quindi, con quanto già affermato da una parte della giurisprudenza di merito e di legittimità⁴, il provvedimento sancisce il principio legale di sovranità della ricostruzione induttiva basata sugli studi di settore, rispetto agli altri tipi di accertamento di tipo "analitico presuntivo".

Ne deriva, molto pragmaticamente, che i contribuenti congrui e coerenti potranno essere assoggettati solo ad accertamenti di tipo analitico documentale o, eventualmente, di tipo induttivo puro⁵ da parte del Fisco.

Con il varo delle nuove misure sono state specularmente abrogate le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all'invito a comparire, l'esonero dagli accertamenti basati su presunzioni semplici a condizione che l'ammontare delle attività non dichiarate fosse stato, fino ad un massimo di €50.000, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti⁶. Non è più operativa nemmeno la disposizione che impone che la congruità debba sussistere per due periodi d'imposta successivi.

 Se prima, quindi, gli accertamenti analitici presuntivi sui contribuenti congrui e coerenti erano bloccati fino a determinati limiti (€50.000 di maggiori ricavi con

² Il riferimento è ai D.L. n.98/11 e D.L. n.138/11.

³ D.L. n.201 del 6/12/11.

⁴ Si veda, al riguardo, la sentenza n.13915/09 della Cassazione in cui si afferma che nel caso in cui il reddito del contribuente sia coerente con gli studi non si può applicare l'accertamento basato su altre presunzioni per quanto gravi, precise e concordanti: "Gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all'art.39 del DPR n.600 del '73, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto". Nello stesso senso si vedano anche CTP Roma n. 480 del 23/11/10 e CTR Torino n. 21 del 24/04/08.

⁵ In questo caso laddove dovesse verificarsi una delle specifiche condizioni previste dal comma 2 dell'art. 39 del DPR 600/73.

⁶ Si tratta, rispettivamente, del comma 4-bis dell'art.10 della L. n.146/98 e dell'art.10-ter della stessa legge, la cui applicabilità è confermata, in via residuale, solo rispetto alle attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità precedenti il 2011.

l'ulteriore limite del 40%) e subordinati alla condizione di congruità e coerenza "perdurante" (due periodi consecutivi), ora il blocco è assoluto e opera sulla singola annualità.

Alla congruità e coerenza del contribuente rispetto all'elaborazione di Gerico si abbinano due ulteriori effetti benefici:


1. i termini di decadenza per l'attività di accertamento del Fisco sono ridotti di un anno rispetto alla scadenza del termine ordinario⁷;
2. ci saranno minori rischi di applicazione del redditometro o dello "spesometro" (art.38 del DPR n.600/73). Si dice infatti ora che, in questi casi, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Viene quindi innalzata la franchigia ordinariamente prevista dall'art.38 del DPR n.600/73 che sale dal 20% al 33%. L'innalzamento della soglia di "tolleranza" opera sia in merito al vero e proprio "redditometro" che in relazione al c.d. "spesometro". Come noto, la prima tipologia di accertamento poggia sulle risultanze del contenuto induttivo (standardizzato) che si ottiene dall'elaborazione dei voci "indice" mentre nel secondo caso l'accertamento poggia sulla mancata corrispondenza tra le spese effettivamente sostenute dal contribuente nell'anno e il suo reddito complessivo. Ne risulta, in qualche modo, che l'innalzamento della soglia che scaturisce dalla regolarità nell'elaborazione statistica degli studi di settore, esplica sostanziale effetto sulla possibilità da parte del Fisco di avvalersi anche di uno strumento di accertamento (lo spesometro) che appare più di tipo "analitico documentale" piuttosto che di tipo standardizzato. L'intervento, certamente apprezzabile sul piano della logica, si presta a qualche obiezione anche se si considera che gli strumenti di accertamento disciplinati dall'art.38 del DPR n.600/73 ricostruiscono a tavolino il reddito complessivo tassabile del contribuente nell'ambito del quale l'incidenza della categoria di reddito pesata dallo studio di settore, potrebbe essere anche secondaria. La disposizione, inoltre, sembra disposta in favore dei soggetti che applicano lo studio di settore in qualità di esercenti diretti (ditta individuale o attività professionale) e non anche nelle situazioni in cui le persone fisiche "partecipano" enti collettivi interessati dalla stima di congruità e coerenza operata da Gerico (si pensi ai soci di "soggetti trasparenti" quali le società di persone, gli studi associati e le Srl in regime di trasparenza ex art.116 del Tuir).

Gli effetti sopra descritti sono subordinati, oltre alla congruità e coerenza rispetto all'elaborazione dello studio, anche alla correttezza della compilazione del modello studi di settore presentato. A tale riguardo, la disposizione non individua eventuali soglie di tolleranza negli eventuali errori commessi da parte del contribuente nella gestione delle informazioni richieste dal modello. È auspicabile, peraltro, che stante la oggettiva difficoltà di compilazione dei modelli in questione nel quale sono richiesti spesso una grande quantità di dati strutturali e contabili che poi incidono sul calcolo operato da Ge.ri.co., anche in merito alla fruibilità dei nuovi bonus, possa rendersi applicabile la soglia di tolleranza del 10% tra il valore stimato con i dati corretti e quello calcolato sulla base delle informazioni indicate nel modello trasmesso telematicamente.

Infine, il contribuente deve risultare coerente rispetto agli specifici indicatori previsti dagli studi di settore. Dato che il co.9 prevede espressamente che la congruità possa anche essere ottenuta per adeguamento in dichiarazione, è da ritenersi che l'eventuale anomalia segnalata dagli indici che influenzano l'analisi di congruità possa comunque essere ininfluenza sulle esimenti, in quanto con l'adeguamento in dichiarazione il contribuente, come noto, "sana" anche l'incoerenza intercettata dall'indicatore.

⁷ Tale disposizione, peraltro, non si applica in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei "reati fiscali" di cui al D.Lgs. n.74/00.

La differenza non è di poco conto considerato che, tendenzialmente, il mancato allineamento rispetto agli indicatori classici di coerenza non è di fatto sanabile attraverso l'adeguamento in dichiarazione⁸. Sul punto si ricorda come l'abrogato comma 4-*bis* dell'art.10, L. n.146/98 prevedesse che, per il beneficio connesso con la copertura da ulteriori accertamenti analitici induttivi nei limiti individuati, ci si dovesse riferire al ricavo o compenso puntuale calcolato dal *software* che tenesse conto anche dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica individuati per singolo studio di settore.

 Il comma 13 prevede espressamente che le nuove disposizioni entrino in vigore con riferimento alle dichiarazioni relative già all'annualità 2011 (Unico 2012).

I soggetti interessati dalle nuove disposizioni

Un dubbio di fondo attiene alla platea dei soggetti interessati dalle nuove regole. Le disposizioni citate, infatti, sono collocate nel corpo dell'art.10 del D.L. n.201/11 che regola un regime opzionale per i soggetti Irpef che, in presenza di determinate caratteristiche, sceglieranno il tutoraggio del Fisco nell'ambito di taluni adempimenti fiscali. Ci si chiede quindi se le nuove disposizioni in tema di studi di settore abbiano una portata generale o se, invece, siano mirate a coloro che opteranno (o anche potenzialmente potranno optare) per il tutoraggio fiscale. Come già evidenziato sulla stampa specializzata⁹ il fatto che le nuove disposizioni in tema di studi di settore possono trovare applicazione già dal 2011 (mentre il nuovo regime di tutoraggio opzionale per i soggetti Irpef decorrerà, per esplicita previsione normativa, solo dal 1 gennaio 2013) farebbe propendere per la tesi della portata applicativa generale delle nuove regole. Va peraltro segnalato che il comma12 dell'art.10 citato afferma che:

“con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione”.

Non è da escludere, quindi, che il citato provvedimento possa anche restringere il campo di operatività dei *bonus* per i contribuenti congrui e coerenti.

⁸ Cosa che invece è possibile in ipotesi di non normalità rispetto agli indicatori di normalità economica di cui all'art.10-*bis*, co.2, della L. n.146/98.

⁹ D.Deotto e A. Criscione, “Per gli studi di settore arriva la *super – congruità*” in il Sole 24ore del 6 dicembre 2011.



Al via dal 2011 il nuovo incentivo alla capitalizzazione delle imprese: premiati i conferimenti in denaro e gli utili reinvestiti

Fa ingresso nel nostro sistema fiscale un nuovo incentivo finalizzato alla capitalizzazione delle imprese: si tratta dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

L'introduzione è avvenuta ad opera dell'articolo 1 del "Decreto salva Italia", che, al comma 8, rinvia l'attuazione della normativa a un provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare nel gennaio 2012.

I profili applicativi sono, comunque, già piuttosto definiti ed è, quindi, possibile svolgere i primi approfondimenti, anche in considerazione della circostanza che la nuova previsione trova applicazione immediata.

Per l'analisi di alcuni aspetti è utile richiamare i precedenti della prassi amministrativa in tema di DIT (*dual income tax*)¹⁰ in quanto l'ACE, soprattutto con riguardo alla nozione di incrementi e decrementi del capitale proprio, presenta con essa significativi punti di contatto, ancorché la DIT "premiava" attraverso una aliquota ridotta mentre l'Aiuto alla crescita economica consente la deduzione dal reddito d'impresa del rendimento figurativo del capitale proprio. Diciamo subito che tale rendimento è fissato al 3% per i primi tre anni di applicazione della normativa e sarà invece individuato ogni anno, con apposito decreto, a decorrere dal 2014.

L'ACE è un incentivo alla capitalizzazione, sotto forma di apporti in denaro e utili reinvestiti, che tende a rafforzare il patrimonio delle imprese e a rendere più equilibrato il regime fiscale del capitale proprio e del capitale di debito, oggi squilibrato a favore del secondo.

È evidente, quanto alla finalità, l'analogia con la "defunta" DIT.

I soggetti interessati

Possono fruire dell'agevolazione:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale (ivi compresi i consorzi);
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali non residenti.

Il beneficio è esteso anche a:

- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- imprese individuali.

Tuttavia, con riferimento ai soggetti Irpef, le concrete modalità di applicazione saranno stabilite con il provvedimento di attuazione della norma *"in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al co.1 (nda. soggetti Ires)"*.

Il beneficio riguarderà, comunque, solo i soggetti *"in regime di contabilità ordinaria"*.

¹⁰ Il riferimento è, in primo luogo, alla C.M. n.76/E/98.

La norma primaria non prevede cause di esclusione soggettiva; è ragionevole ritenere che i soggetti oggetto di procedure concorsuali che non prevedono la continuazione dell'attività d'impresa possano essere esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione ad opera del decreto di attuazione.

Incremento del capitale proprio

Ai sensi del co.5 dell'art.1 del D.L. n.201/11:

“rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del Patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende”.

Questa disposizione costituisce il “cuore” del meccanismo applicativo dell'ACE. Il primo passaggio è quello di determinare l'incremento del capitale proprio; questo incremento è la risultante della differenza positiva:

tra

- conferimenti in denaro;
- accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

e

- riduzioni volontarie del Patrimonio netto per attribuzione ai soci;
- acquisti di partecipazioni in società controllate;
- acquisti di aziende o di rami di aziende.

Si ritiene che qualora il periodo di imposta sia superiore o inferiore ad un anno, l'incremento vada ragguagliato alla durata del periodo stesso in quanto la remunerazione nozionale del 3% o quella che sarà stabilita con decreto è riferita all'anno solare.

Variazione in aumento del capitale proprio

Costituiscono, quindi, componenti positivi della variazione in aumento del capitale proprio:

- gli incrementi operati con conferimenti in denaro;
- gli incrementi operati con accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelle non disponibili.

Sono compresi tra gli apporti di denaro rilevanti, a titolo esemplificativo, gli aumenti di Capitale sociale, i versamenti di sovrapprezzo azioni o quote, i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, la conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili. Nel periodo in cui vengono effettuati i conferimenti in denaro si computano a partire dalla data del versamento, richiedendosi, quindi, il ragguaglio ad anno. Ovviamente, tali conferimenti, dagli esercizi successivi, rilevano per l'intero.

Non assumono efficacia gli aumenti di Capitale sociale deliberati e sottoscritti, ma non versati entro la chiusura di ogni singolo periodo d'imposta, dal momento che la norma prevede che i conferimenti in denaro rilevino solo a partire dalla data di versamento.

Per quanto concerne la rinuncia crediti da parte dei soci, la stessa dovrebbe considerarsi rilevante ai fini dell'agevolazione, in analogia con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in occasione del *bonus* capitalizzazione di cui all'art.5, co.3-*ter*, D.L. n.78/09. Con riguardo a tale beneficio, la [C.M. n.53/E/09](#) ha chiarito, infatti, che la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alla restituzione di crediti verso la società determina un aumento di capitale agevolabile.

Con riferimento agli incrementi operati con accantonamenti a riserva di utili, gli stessi si computano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono formati.

Non rilevano le riserve di utili non disponibili. Si tratta di un'evidente differenza con le regole della DIT; infatti, tale norma agevolava tutti gli accantonamenti di utili a riserva, esclusa la riserva derivante dalla valutazione delle partecipazioni secondo l'*equity method*.

Ora, il riferimento alle riserve non disponibili dovrebbe negare il beneficio a tutte quelle riserve che non possono essere distribuite e non possono essere utilizzate all'interno dell'impresa per copertura perdite o aumenti gratuiti di capitale¹¹. È il caso della riserva azioni proprie o delle riserve da utili derivanti dalla valutazione al valore equo (*fair value*) di cui all'art.6 del D.Lgs. n.38/05 per i soggetti IAS *adopter*. Anche la riserva legale potrebbe "subire" delle limitazioni per la parte fino al 20% del Capitale sociale. Sul punto è auspicabile che il decreto di attuazione rechi precise indicazioni, anche con riguardo alla necessità o meno che la indisponibilità sia solo quella prevista *ex lege* o anche solo in via statutaria.

L'ultimo periodo del co.6 dell'art.1 estende l'applicazione dell'agevolazione anche alle imprese di nuova costituzione, stabilendo che "*per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito*".

Deve trattarsi, comunque, di apporti in denaro e non anche in natura; in tal senso si esprime il Ministero delle Finanze con riguardo alla DIT (C.M. n.76/E/98).

Variazioni in diminuzione del capitale proprio

I decrementi assumono rilevanza (in diminuzione) ai fini della determinazione della quota di reddito agevolato sia se effettuati in denaro, sia se effettuati "in natura", mediante l'assegnazione di beni, non rilevando, invece, le riduzioni del patrimonio non volontarie quali, per esempio, quelle derivanti dalla copertura delle perdite di esercizio.

Rileva, quindi, l'attribuzione ai soci, a titolo esemplificativo, di:

- ➡ riserve di utili;
- ➡ riserve per sovrapprezzo azioni o quote;
- ➡ capitale sociale o altre riserve di capitale;
- ➡ versamenti in conto capitale o a fondo perduto.

I decrementi si computano sempre a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Se nessuna previsione limitativa sarà introdotta nel decreto di attuazione, non dovrebbe rilevare il c.d. limite del Patrimonio netto, presente, invece, nella norma sulla DIT laddove era stabilito che "*la variazione in aumento non può comunque eccedere il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del medesimo periodo*". Tale limite negava il beneficio DIT ai versamenti operati a fronte del ripristino del deficit patrimoniale (Patrimonio netto negativo).

In assenza di una siffatta previsione, in caso di versamento soci per copertura perdite, l'incremento rileverebbe per l'intero ammontare, anche per la quota che eccede il Patrimonio netto.

Esempio

Immaginiamo che nell'esercizio 2011 la società abbia subito una perdita di 50 che ha azzerato il Patrimonio netto pari a 50 esistente al 31 dicembre 2010. I soci nel 2011 eseguono un versamento a copertura di 70, con un Patrimonio netto di 20 a fine esercizio. La riduzione per perdita non rileva, mentre dovrebbe rilevare il versamento di 70 (ragguagliato ad anno) anche per la quota di 50 che eccede il Patrimonio netto finale al 31 dicembre 2011.

Acquisti di partecipazioni in società controllate

Questi acquisti riducono il Patrimonio netto ai fini ACE. La *ratio* sembra quella di evitare che apporti in denaro siano utilizzati per mere riorganizzazioni del gruppo societario.

¹¹ Sul concetto di "indisponibilità" delle riserve soccorre il capitolo 8 del documento OIC n. 1 e la norma di comportamento n.162 di ADC Milano. Utile documento di riferimento è anche lo Studio di impresa n.99-2011/i "*le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del Patrimonio netto*" approvato dalla Commissione studi d'impresa il 25 maggio 2011.

⇒ Acquisti di aziende

Anche gli acquisti di azienda costituiscono decrementi del capitale. Sembrerebbe che qualunque acquisto di azienda rappresenti un investimento non meritevole di beneficio fiscale il che può apparire irragionevole in quanto non si comprende perché se un soggetto conferisce denaro in società per acquistare da terzi un ramo di azienda tale conferimento non debba essere agevolato. Discorso diverso potrebbe essere fatto per gli acquisti di azienda già appartenenti al gruppo.

Come si calcola il beneficio

L'ACE può avere effetti già a partire dal 2011 e, quindi, in Unico 2012. Occorre che nel 2011 risulti una variazione positiva del capitale proprio.

Al riguardo, va evidenziato che rilevano non solo i conferimenti in denaro effettuati nel 2011 (ragguagliati al giorno di esecuzione) ma anche gli accantonamenti di utili effettuati nello stesso anno. Rilevano, ad esempio, gli utili dell'esercizio 2010 accantonati nel 2011.

Abbiamo detto che sull'eventuale incremento del capitale si applica il 3% e ciò determina una deduzione dall'imponibile Ires (o Irpef) valida nell'anno dell'aumento e in ciascun esercizio successivo fino a quando il patrimonio non diminuisce a seguito di assegnazioni o rimborsi ai soci. Considerando l'aliquota Ires del 27,5%, si può affermare che il risparmio fiscale effettivo dell'ACE (con il rendimento del 3%) è, per ogni anno, pari allo 0,825% dell'incremento patrimoniale.

Il beneficio non rileva ai fini Irap in quanto si esprime mediante una variazione fiscale in diminuzione *extra-contabile* che, peraltro, non può determinare una perdita ma un eventuale riporto in avanti; in tal senso, sembra doversi interpretare l'art.1, co.4, del decreto "salva Italia" in base al quale il rendimento nozionale (applicato all'incremento del capitale) eccedente il reddito complessivo netto è computato in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi.

Per effetto dell'ACE e della circostanza che le distribuzioni di utili riducono la variazione del capitale, potrebbero risultare meno convenienti le distribuzioni di riserve e/o dell'utile 2010, che molte società con soci non qualificati hanno ipotizzato di effettuare entro fine 2011 per usufruire dell'aliquota di tassazione del 12,5%, destinata ad aumentare al 20% dal 1° gennaio 2012.

Esempio

Movimentazione del Patrimonio netto	Valore assoluto	Valore rilevante Ace	Note
Accantonamento a riserva dell'utile 2010 ¹²	2.000	2.000	L'accantonamento dell'utile di esercizio rileva dall'inizio del medesimo
Versamento soci in c/capitale eseguito l'1/10/11	1.000	252	Il versamento rileva dalla data di esecuzione → 92/365
Incremento rilevante Ace per il 2011		2.252	
Ace spettante per il 2011 = 2.252 X 3% = 67,56			
Perdita di esercizio 2011	300	-	La perdita di esercizio non genera decremento ai fini Ace

¹² Si intende a riserva diversa da quella legale, poiché per la parte fino al 20% del capitale sociale l'accantonamento dovrebbe risultare irrilevante ai fini ACE, trattandosi di riserva non disponibile.

Versamento soci a copertura perdite eseguito l'1/05/11	300	200	Il versamento rileva dalla data di esecuzione → 244/365
Incremento rilevante Ace per il 2011		3.000	Il versamento in conto capitale eseguito nel 2011 si computa per intero + accantonamento utile 2010
Incremento Rilevante Ace per il 2012		3.200	
Ace spettante per il 2012 = 3.200 X 3% = 96,00			

Il decreto attuativo dovrà prevedere specifiche disposizioni antielusive soprattutto al fine di evitare fenomeni di capitalizzazioni “a cascata” all'interno dei gruppi. Rilevante sarà anche attendere i necessari chiarimenti, che potranno intervenire anche a mezzo delle usuali circolari dell'Agenzia delle Entrate, concernenti il beneficio in caso di operazioni straordinarie. È ragionevole prevedere, comunque, che nei casi di operazioni neutrali caratterizzate dalla continuità tra soggetti gli incrementi di capitale investito formati in capo al dante causa si trasferiscono all'avente causa. Ad esempio, in caso di fusione dovrebbe rilevare il trasferimento, tra le altre posizioni soggettive, anche dell'incremento di capitale investito precedentemente maturato dalla società incorporata o fusa così come nei casi di scissione, totale o parziale che sia, l'incremento di capitale investito deve essere ripartito in proporzione alle rispettive quote di Patrimonio netto contabile trasferite alle società beneficiarie, ovvero mantenute nella scissa.

La trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta: un beneficio esteso a tutti i soggetti Ires

Il D.L. n.201/11 ha modificato, ampliandone il contenuto, la norma contenuta nell'art.9 del D.L. n.225/10 che consente, sussistendo determinate condizioni, di trasformare le imposte differite attive (Dta) in crediti d'imposta. La norma è stata introdotta per favorire la capitalizzazione degli istituti di credito ma è applicabile da parte di tutti i contribuenti Ires tenuti all'approvazione del bilancio. Cogliendo l'occasione della nuova opzione introdotta dalla Manovra Monti di convertire in crediti d'imposta anche le Dta correlate alle perdite fiscali riportabili, nel presente intervento si offre un quadro complessivo della regolamentazione.

L'ambito soggettivo di applicazione

L'articolo 2, co.55-59 del D.L. n.225/10 ha previsto, in presenza di determinate condizioni, la trasformazione in «*crediti verso l'Erario*» degli importi iscritti in bilancio quali imposte differite attive¹³.

Nel momento di entrata in vigore della norma erano sorti non pochi dubbi circa i soggetti in grado di sfruttare la norma in commento¹⁴. Gli stessi sono stati risolti dalla [R.M. n.94/E](#) del 22 settembre 2011 la quale ha chiarito che il credito d'imposta può essere utilizzato da tutti i contribuenti Ires tenuti all'approvazione del bilancio, e non solo dagli enti creditizi e finanziari come poteva anche apparire dal testo normativo¹⁵.

In forza del D.L. n.201/11, inoltre, la disciplina è estesa anche ai casi di provvedimenti di rigore adottati nei confronti di intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei quali i bilanci di fine procedura sono approvati dalla Banca d'Italia stessa.

I limiti e le condizioni di applicazione

La norma impone una serie di limiti che devono essere così individuati.

In *primis* si stabilisce che sono trasformabili in crediti d'imposta unicamente le imposte differite attive relative a:

- svalutazioni crediti di cui all'art.106, co.3 del Tuir¹⁶;
- ammortamento avviamento di cui all'art.15, co.10, del D.L. n.185/08;
- ammortamento attività immateriali di cui all'art.15, co.10, del D.L. n.185/08.

Nella terza categoria sopra richiamata sono da comprendere sia i marchi d'impresa che le altre attività immateriali, locuzione quest'ultima così tanto ampia da poter comprendere anche il caso degli oneri pluriennali¹⁷ e delle spese di ricerca e sviluppo¹⁸.

¹³ M. Piazza in "La trasformazione delle imposte differite attive in crediti d'imposta" in La Rivista delle operazioni straordinarie n.6/11 ha notato come "la formulazione letterale dell'art. 2, co. 55, non pare consentire una mera facoltà di effettuare la "trasformazione" introducendo pertanto il dubbio che il comportamento sia obbligatorio.

¹⁴ Per una completa disamina della questione si rimanda a A. Trabucchi - G. Mancuso "Trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate: soggetti e decorrenza" in "Corriere tributario" n.29/11.

¹⁵ La circolare così si esprime: "Ne deriva che il credito d'imposta in esame, con riferimento al punto sub b), può essere utilizzato da tutti i contribuenti interessati, quindi anche da soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari".

¹⁶ Norma applicabile solo agli enti creditizi e finanziari al contrario delle due successive.

¹⁷ Vedi sul punto D. Liburdi "Circolare n. 28/E dell'11 giugno 2009 - Imposta sostitutiva "derogatoria" del D.L. n. 185/2008 sulle operazioni straordinarie" in "il fisco" n.25/09.

¹⁸ Vedi A. Guidantoni in "La fiscalità differita attiva e la sua trasformazione in credito tributario" in "Il Fisco" n.40/11 che tra l'altro in tema di oneri pluriennali si esprime in maniera opposta a quella qui sostenuta.

Si prevede anche quale ulteriore condizione, affinché la conversione possa avere effetto, che il bilancio d'esercizio sia chiuso con una perdita e che la trasformazione abbia effetto dalla data di approvazione del bilancio (in perdita) da parte dell'assemblea dei soci.

Con riguardo a ciò, la R.M. n.94/E/11 ha proposto il seguente esempio:

- ➔ un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare procede alla trasformazione di imposte anticipate iscritte nel bilancio relativo all'esercizio 2010, approvato il primo aprile 2011;
- ➔ la trasformazione in esame ha efficacia dal primo aprile 2011 e, dal periodo d'imposta 2011, non sono più ammesse le variazioni in diminuzione corrispondenti alle imposte anticipate trasformate.

Il calcolo

Il D.L. n.225 individua il seguente calcolo matematico per individuare la quota di Dta trasformabili¹⁹:

$$\text{Credito d'imposta} = \text{perdita d'esercizio} \times \text{imposte differite attive} : \text{capitale e riserve}$$

Con la trasformazione viene meno la possibilità di dedurre le differite attive correlate alle relative poste.

Esempio

Alfa srl ha iscritto in bilancio un avviamento riconosciuto fiscalmente per un importo di €18.000. Il processo di ammortamento fiscale prevede la sua deducibilità in 18 anni e quindi per € 1.000 ogni anno.

Alfa però deve svalutare lo stesso civilisticamente²⁰ imputando un onere a Conto economico per € 18.000. In sede di calcolo delle imposte correnti deve considerare deducibili solo € 1.000 in quanto la svalutazione non può assumere rilevanza fiscale. In forza di ciò ha la possibilità di iscrivere imposte anticipate sull'importo di € 17.000 in quanto negli anni futuri manterrà la possibilità di dedurre un diciottesimo (ogni anno) del costo complessivo. Pertanto calcolerà imposte differite attive con la seguente formula:

$$€ 17.000 \times (27,5\% + 3,90\%) = € 5.338$$

Nel contempo Alfa, che ha un Patrimonio netto pari a € 250.000, chiude il proprio bilancio con una perdita di € 50.000.

Partendo da tali dati è possibile calcolare l'importo delle imposte differite attive trasformabili in credito d'imposta:

Perdita dell'esercizio: € 50.000

Patrimonio netto: € 250.000

Imposte differite attive: € 5.338

Calcolo:

$$\text{Credito d'imposta} = 50.000 \times (5.338 / 250.000) = € 1.068$$

Da ciò risulterà necessario dare evidenza di tale credito d'imposta annullando le imposte anticipate residue con l'evidenziazione quindi di un componente negativo per la differenza (ciò in quanto in corrispondenza delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta non saranno più ammesse variazioni in diminuzione).

¹⁹ Un'ipotesi particolare è quella introdotta dal D.L. n.201/11 che ha esteso la disciplina ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Nei casi di liquidazione con Patrimonio netto è previsto che in tali situazioni la totalità delle residue DTA si converta in crediti d'imposta, indipendentemente dalla presenza di perdite d'esercizio al fine di evitare che si possa determinare una situazione in cui un elemento patrimoniale sia incluso "ex ante" nel patrimonio di vigilanza, ma non riceva lo stesso trattamento per tutta la durata della sua iscrizione in bilancio (ad esempio, nella fase di liquidazione dell'azienda).

²⁰ L'esempio si riferisce al caso della svalutazione ma considerazioni analoghe possono effettuarsi anche per l'ipotesi in cui i processi di ammortamento contabili e fiscali siano di durata differente.

Il credito d'imposta

Il credito così individuato:

- non è produttivo di interessi;
- può essere ceduto a terzi limitatamente a quanto previsto dall'art.43-ter del DPR n.602/73²¹.
- può essere utilizzato in compensazione di versamenti di imposte/ritenute ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241/97, senza limiti di importo²²;
- è indicato nella dichiarazione dei redditi ma non concorre agli imponibili Ires e Irap;

La [R.M. n.57/E del 24 maggio 2011](#) ha istituito il codice tributo "6834" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24²³.

Anche se non previsto dalla norma pare corretto introdurre come ulteriore condizione che il credito d'imposta non possa mai superare l'importo delle Dta trasformate²⁴. Il calcolo indicato dalla norma potrebbe infatti portare a questa irrazionale conclusione.

Esempio

L'esempio sopra proposto prevedeva il seguente calcolo:

$$\text{Credito d'imposta} = 50.000 \times (5.338 / 250.000) = \text{€ } 1.068$$

Se si ipotizza che il Patrimonio netto invece che di € 250.000 sia di € 5.000 il calcolo si trasformerebbe nel seguente modo:

$$\text{Credito d'imposta} = 50.000 \times (5.338 / 10.000) = \text{€ } 26.690$$

risultato che non pare accettabile.

La previsione del decreto legge 201

Oltre alle altre novità già sopra ricordate, l'innovazione di maggior sostanza introdotta dall'art.9 del D.L. n.201/11 è quella che estende la trasformazione in crediti d'imposta delle Dta da perdite fiscali per la quota di queste dovuta alla deduzione dei componenti negativi di reddito correlati alla normativa introdotta.

La norma ha come obiettivo di eliminare qualsiasi circostanza in cui il recupero delle Dta indicate nel predetto decreto possa dipendere dalla redditività futura delle imprese, in modo da assicurare in ogni situazione la "certezza" del recupero delle Dta stesse²⁵. La trasformazione di una parte delle Dta in credito d'imposta comporta che l'ammontare della perdita fiscale dell'esercizio computabile in diminuzione del reddito imponibile nei periodi d'imposta successivi sia depurato della quota di perdita fiscale che ha dato luogo alle Dta trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.

Esempio

Alfa srl ha iscritto in bilancio un avviamento riconosciuto fiscalmente per un importo di € 18.000. Il processo di ammortamento fiscale prevede la sua deducibilità in 18 anni e quindi per € 1.000 ogni anno.

Alfa deve svalutare lo stesso civilisticamente. Imputa pertanto la svalutazione a Conto economico per € 18.000. In sede di calcolo delle imposte correnti deve considerare deducibili solo € 1.000 in quanto la svalutazione non assume rilevanza fiscale. Nel contempo ritiene di non poter iscrivere imposte anticipate sull'importo di € 17.000

²¹ La cessione solo *infra* gruppo è una delle novità introdotte dal D.L. n.201/11 così come quella che consente la possibilità di chiedere il rimborso del credito d'imposta, per l'ammontare che residua dopo averlo portato in compensazione.

²² Vedi sul punto la conferma della R.M. n.94/11.

²³ Nella risoluzione sono offerte anche tutte le informazioni per le indicazioni nel modello F24.

²⁴ Vedi S. Guidantoni op. cit..

²⁵ Prima del D.L. n.201 la problematica era già stata sollevata da M. Piazza op. cit..

nonostante negli anni futuri manterrà la possibilità di dedurre un diciottesimo (ogni anno) del costo complessivo. Senza l'innovazione del D.L. n.201/11 ciò avrebbe comportato una situazione ben differente rispetto a quella esemplificata in precedenza.

Riconoscendo, invece, un credito d'imposta da calcolare per la quota le due situazioni tornano a produrre effetti simili.

Infatti, quando negli anni successivi Alfa procederà a dedurre fiscalmente un diciottesimo del costo svalutato per un importo (annuale) di € 1.000 e nel caso in cui dal bilancio dovesse emergere una perdita potrà considerare la quota di imposte differite attive relative alla deduzione di € 1.000 quale credito d'imposta.

Si avrà pertanto un credito d'imposta così calcolato:

$$€ 1.000 \times 31,4\% = € 314$$



Scudo fiscale e patrimoni all'estero, arriva la patrimoniale a regime

Sin dall'estate, in occasione delle prime Manovre di quest'anno, c'è stata una continua pressione ad introdurre nuove modalità impositive per i soggetti che si erano avvalsi del c.d. Scudo fiscale nelle diverse occasioni offerte dal Legislatore nel corso di questo primo decennio del 2000. In termini oltremodo sostanziali ed atecnici, la predetta "pressione" di parte dell'opinione pubblica e degli schieramenti politici è stata sempre fondata su di una semplice motivazione: non è giusto che siano stati legalizzati importi evasi mediante il pagamento di cifre irrisorie.

Se a prima vista questa motivazione appare sacrosanta, ancorché sia forte la perplessità di chi scrive nel riscontrare che solo ora vi sia una sorta di "guerra santa" contro gli "scudanti", mentre in occasione delle disposizioni normative tanto clamore non vi è stato (ed era sicuramente quello il luogo e il tempo in cui sottolineare che le aliquote applicate per lo scudo erano davvero troppo basse), è doveroso effettuare delle precisazioni "tecniche", per evitare che possa sopravvivere solo tale presa di posizione oltremodo demagogica.

In premessa, si sottolinea che non tutti coloro che hanno fatto ricorso allo scudo fiscale sono degli evasori. Lo scudo, infatti, non è ancorato alla realizzata evasione, essendo invece vincolato al mancato adempimento del monitoraggio fiscale, ossia, sul piano pratico, la compilazione del quadro RW di Unico. E già questa ha rappresentato un'ingiustizia clamorosa in occasione delle sanatorie, perché sono stati parificati gli evasori veri ai soggetti assolutamente ligi ma semplicemente ignari degli adempimenti e tecnicismi richiesti per i capitali detenuti all'estero. Dal che vi sono state persone (si pensi ai tanti soggetti che hanno sempre dichiarato i propri redditi in Italia ed hanno investito i risparmi all'estero, oppure agli ex dirigenti di multinazionali o ad altri ritornati in Italia dopo aver lavorato all'estero), che ignorando del tutto l'obbligo di compilazione del quadro RW ma detenendo capitali ed immobili oltre confine, si sono ritrovati "invischiati" nell'operazione scudo fiscale dovendo pagare un balzello oltremodo antipatico e vessatorio (ad esempio l'importo del 5% in occasione dell'emersione 2009), a fronte di un errore banale di omessa compilazione del predetto quadro RW, prospetto che si rammenta nemmeno impatta ai fini imponibili. Insomma, il danno realizzato dal Legislatore nei confronti di costoro è stato il richiedere un importo oneroso a fronte di capitali legittimamente realizzati ed investiti anche mediante modalità tracciata in quanto di sicuro non esistevano esigenze di occultamento delle operazioni.

Trattasi di danno palese in quanto non è stata prevista alcuna distinzione rispetto ai disonesti veri, ossia coloro che in barba alle regole fiscali italiane hanno comodamente accumulato ricchezze non tassate all'estero ed hanno ricevuto la clamorosa possibilità di regolarizzare le evasioni commesse con il pagamento della medesima cifra (tornando allo scudo 2009, il 5%), che però rappresenta un ammontare assolutamente irrisorio se rapportato alle aliquote Irpef ordinarie vigenti in Italia.

Esempio

In pratica, un soggetto onesto che ha dichiarato in Italia 100 mila euro pagando ad esempio 36 mila euro di imposte complessive (Irpef e addizionali) ed ha inviato i soldi ad un conto corrente all'estero mediante un bonifico (dunque con modalità tracciata) effettuato dalla banca Italiana, ma ha dimenticato la compilazione del quadro RW, per evitare la violazione e l'irrogazione delle

relative (pesantissime) sanzioni ha dovuto pagare il 5% previsto per lo Scudo fiscale, ossia 5 mila euro ed è stato equiparato esattamente al conclamato evasore che in Italia non ha mai dichiarato i 100 mila euro incassati in nero, li ha portati all'estero violando ogni disposizione possibile, non ha ovviamente pagato mai 36 mila euro al fisco e ha potuto ripulire la sua immagine pagando comunque gli stessi 5 mila euro.

Forse se c'era qualcosa di cui lamentarsi bisognava esternarla a tempo debito.

L'aspetto clamoroso della vicenda è che oggi al danno si aggiunge la beffa. Infatti, nel calderone demagogico dell'equazione "capitali all'estero = evasore", i nostri soggetti di cui sopra, oltremodo onesti non solo nel dichiarare sempre i redditi ma anche nel procedere allo scudo, si vedono imporre un ulteriore gravoso balzello, ossia una patrimoniale che in determinate circostanze può assumere livelli assolutamente insostenibili e inconcepibili se rapportata alle vicende narrate.

Le nuove disposizioni, però, non mancheranno di suscitare fortissime polemiche e probabilmente la giurisprudenza della Corte Costituzionale dovrà esprimersi in ordine alla liceità delle conclusioni raggiunte, posto che una delle obiezioni più forti ha sempre riguardato la palese "ingiustizia" nel cambiare posizione dopo aver assunto determinati impegni: in pratica, la critica rivolta al Legislatore è di venir meno al patto di fiducia con i contribuenti, i quali sulla base di una specifica normativa si sono convinti a far rientrare i propri capitali e si ritrovano invece ad essere tassati "a regime".

C'è da dire, peraltro, che l'operato del Legislatore non appare molto coordinato: si interviene in riferimento alle attività finanziarie scudate e poi si prevede una specifica disposizione per gli immobili situati all'estero, nonché per le attività finanziarie all'estero detenute nel rispetto degli obblighi del monitoraggio fiscale, ma non è effettuato alcun cenno ad altri investimenti patrimoniali detenuti all'estero e magari comunque oggetto dello scudo fiscale (si pensi ad esempio ai natanti). In sostanza il quadro delineato è il seguente:

- nel caso di attività finanziarie ricollegate allo scudo fiscale, è introdotta un'imposta speciale di bollo del 4 per mille a regime, elevata al 10 per mille nel 2012 e al 13,5 per mille nel 2013;
- se le attività finanziarie in questione sono state prelevate, in tutto o in parte, l'imposta di bollo è dovuta solo per il 2012 e nella misura del 10 per mille;
- in relazione agli immobili situati all'estero, a prescindere dall'avvenuto scudo fiscale si introduce una patrimoniale dello 0,76%;
- altra patrimoniale, nella misura dell'1 per mille per il 2011 e 2012 e nella misura dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 è introdotta con riferimento alle attività finanziarie detenute all'estero. Anche in tal caso la norma è rivolta ai tutti i contribuenti, ivi inclusi coloro che hanno fatto lo scudo mediante la regolarizzazione (ossia conservando le attività all'estero e contemporaneamente non fruendo della segretezza delle disponibilità finanziarie).

Restano fuori dal sistema previsto dal Legislatore, come detto e almeno a prima vista, le altre attività e investimenti eventualmente scudate o comunque legittimamente detenute all'estero. Vedremo se sul punto l'Amministrazione Finanziaria vorrà chiarire qualcosa, ma già ad esempio il mancato richiamo dell'art.16 del D.L. n.350/01, appunto riferito alle attività diverse da quelle finanziarie e dagli immobili, sembra confermare tale impressione. Ciò posto, è il caso di fare una prima analisi delle diverse disposizioni inserite.

Le attività finanziarie scudate e ancora segretate

Il comma 6 *post* emendamento dell'articolo 19 del D.L. n.201/11 (c.d. decreto salva Italia), introduce a regime un'imposta di bollo speciale riferita alle attività finanziarie che nel corso del primo decennio del 2000 sono state oggetto di emersione ai sensi delle

diverse disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo (artt.12 e 15 del D.L. n.350/01 e art.13-*bis* del D.L. n.78/09). Nello specifico, l'imposta di bollo annua introdotta è nella misura del 4 per mille e solo per gli anni 2012 e 2013 è prevista (almeno al momento) un'aliquota maggiore, pari rispettivamente al 10 e al 13,5 per mille.

In base ai successivi comma 8 e 12, è chiaro che oggetto di tale imposta sono soltanto le *"attività ancora segretate"* (citazione testuale del detto co.8), atteso che per le attività emerse *"che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate"* (co.12), l'imposta di bollo è dovuta solo per il 2012.

I commi da 6 a 12 dell'art.19 necessitano però di una lettura coordinata. Come detto, l'imposta di bollo colpisce in prima battuta le attività finanziarie emerse con lo scudo fiscale e ancora *"segretate"* in conti *"scudati"*. Poiché l'imposta di bollo è trattenuta direttamente dagli intermediari finanziari che hanno seguito le operazioni di scudo (comma 8) e gli stessi devono segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei cui confronti l'imposta non è stata applicata (successivo comma 9), in sede di commento della disposizione si è anche parlato di imposta necessaria per conservare l'anonimato. In termini pratici, la situazione prefigurabile è la seguente.

Si prendono in considerazione le attività finanziarie oggetto dell'emersione ancora detenute su conti scudati. In particolare, a regime bisognerà fare riferimento alle attività ancora segretate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, mentre per il solo 2012 bisogna osservare le attività detenute alla data del 6 dicembre 2011 (in tal senso dispone chiaramente l'ultimo periodo del comma 8, ai sensi del quale *"per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011"*). Qui si pone il primo problema interpretativo in ordine a quali siano i conti *"ancora"* segretati. Se non vi sono dubbi circa le operazioni di rimpatrio, anche giuridico, laddove l'anonimato è conservato (seppur in maniera *"latente"*, dato che, ad esempio, sul fronte delle comunicazioni alla banca dati dei conti finanziari anche i rapporti nati a seguito dello scudo fiscale sono comunicati), qualche perplessità permane per le regolarizzazioni. In effetti, se si ragiona sulla circostanza che le attività finanziarie regolarizzate sono destinate a divenire *"visibili"* al Fisco per il tramite del monitoraggio nel quadro RW di Unico con relativa perdita dell'anonimato, non sembra si possa parlare ancora di *"segretazione"*: dal che dovrebbe concludersi che per tali attività scatti l'obbligo di pagare l'imposta straordinaria nel solo 2012 in base a quanto disposto dal co.12, nonché quello della nuova imposta patrimoniale introdotta dai commi 18 e seguenti dell'art.19 medesimo, imposta che, si anticipa, non potrà mai trovare applicazione per le attività oggetto di rimpatrio, anche giuridico, che come è noto si considerano *"detenute"* a tutti gli effetti in Italia e non più all'estero.

Considerato che nulla è disposto circa il valore delle attività finanziarie (circostanza che trova conferma *"per derivazione"* dalla lettura del comma 20, dedicato come detto alla nuova imposta patrimoniale sulle attività finanziarie, laddove invece il Legislatore ha ritenuto di dover precisare che per *"valore"* delle attività deve considerarsi il *"valore di mercato"*), si ritiene che lo stesso sia ancorato al valore indicato in occasione dello scudo fiscale, al netto ovviamente di eventuali dismissioni. Più problematica appare la situazione di eventuali incrementi del conto segretato dovuti, ad esempio, ad accrediti dei proventi delle attività finanziarie. Da un lato il comma 8 invita ad osservare il valore delle attività al 31 dicembre di ogni anno (e solo per il 2012 al 6 dicembre 2011), dall'altro il comma 6 espressamente sancisce che l'imposta di bollo in questione si applica solo alle *"attività finanziarie oggetto di emersione"*, con ciò dovendo escludersi i proventi successivi che, ovviamente, non sono stati *"scudati"*. In base a tale impostazione sugli eventuali proventi nessuna imposta sarebbe dovuta, in quanto anche la nuova patrimoniale riferita alle attività all'estero non potrebbe trovare applicazione atteso che i proventi dei conti *"rimpatriati"* sono ovviamente percepiti in Italia.

L'aliquota applicabile è quella del 10 per mille, che poi diventa del 13,5 per mille per l'anno 2013 ed infine a regime del 4 per mille.

Dall'imposta così determinata si scomputa l'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del co.2-ter dell'art.13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642/72 (in tal senso si esprime il comma 7).

L'imposta è trattenuta direttamente dagli intermediari che hanno seguito l'operazione dello scudo. In particolare, gli intermediari prelevano l'imposta direttamente dal conto scudato o comunque ricevono dal contribuente la provvista necessaria per effettuare il versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno facendo riferimento al valore delle attività segretate al 31 dicembre dell'anno precedente (come già più volte sottolineato, per il 2012 si considerano le attività detenute al 6 dicembre 2011). Ancorché sia effettuato un richiamo generico alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.241/97, non si ritiene sia possibile procedere al versamento mediante compensazione (ma sul punto sarà utile attendere il/i provvedimento/i del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi, ai sensi del comma 23 per attuare le nuove previsioni).

Compito degli intermediari è quello di segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei cui confronti non sarà possibile ottenere il pagamento dell'imposta di bollo, in modo che sia la medesima Agenzia ad operare mediante l'iscrizione a ruolo. Relativamente a tale "incarico", non poche perplessità sono state sollevate dalla dottrina soprattutto in riferimento a quelle situazioni in cui il rapporto con l'intermediario finanziario sia finito, essendo stata intravista la possibilità di segnalazioni non fondate e riguardanti attività ormai prive della segretezza. In realtà la lettura "combinata" dei commi 8 e 12 dell'articolo 19 risolve tali perplessità: mentre per il 2012 l'imposta straordinaria deve essere comunque versata in relazione alle attività finanziarie oggetto di scudo (sia rimpatriate che regolarizzate), anche se ormai non più segretate, atteso il chiaro disposto del comma 12 secondo cui si devono considerare le attività che alla data del 6 dicembre 2011 *"sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse"*, per gli anni successivi la medesima imposta è dovuta solo se al 31 dicembre sussistono ancora attività segretate. In termini pratici, per il 2012 gli intermediari trattengono o ricevono la provvista sia per le attività ancora segretate (in base al valore esistente al 6 dicembre 2011) sia per quelle rispetto alle quali hanno interrotto il rapporto, anche parzialmente, in tal caso facendo riferimento ai valori scudati al netto delle attività ancora segretate (che ovviamente rientrano nella previsione del comma 8), mentre dal 2013 in poi dovranno valutare solo le attività segretate esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Riassumendo, in relazione alle attività scudate, nell'anno di prima applicazione (ossia imposta da pagare nel 2012), il Legislatore richiede sempre e comunque il pagamento del 10 per mille:

ai sensi del comma 8	mentre ai sensi del comma 12
▼ si considera il valore delle attività segretate ancora esistenti al 6 dicembre 2011;	▼ ci si riferisce alle attività oggetto di emersione che alla medesima data sono state in tutto o in parte prelevate.

Dal 2013 in poi l'imposta di bollo speciale riguarderà solo le attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, mentre in caso di "fuoriuscita" dalla segretezza (casistica che riguarda sia le attività che già non erano segretate al 6 dicembre 2011, sia le altre attività dismesse o prelevate), nulla più è dovuto.

In particolare, si segnala che nessun calcolo proporzionale è imposto dal Legislatore pertanto:

sia che l'attività finanziaria scudata sia segretata nei soli primi giorni di gennaio

sia che la segretazione duri fino agli ultimi giorni di dicembre (fatta eccezione per il giorno 31),

comunque si considera il valore della stessa al 31 dicembre solo se ancora segretata, altrimenti non vi è base imponibile nemmeno pro-quota in relazione al periodo dell'anno in cui è durata la segretazione.

Come detto, la segretazione può riguardare, a parere di chi scrive, solo le attività oggetto di rimpatrio, anche giuridico, posto che nel caso della regolarizzazione di fatto si assiste al palesamento delle attività detenute all'estero, atteso l'obbligo di procedere alla compilazione del quadro RW.

Le attività finanziarie scudate e non segretate alla data del 6 dicembre 2011

Già molto è stato detto in precedenza: il co.12 dell'art.19 è una sorta di disposizione di raccordo per introdurre il prelievo dell'imposta straordinaria del 10 per mille in riferimento a tutte le attività che sono state scudate, a prescindere dall'essere ancora segretate o meno. Si sottolinea, al riguardo, che non è previsto alcun distinguo in ordine alla tipologia di scudo effettuato e alla data di "rinuncia" alla segretazione. Ben può trattarsi di una regolarizzazione (e pertanto sin dall'inizio gli importi non sono mai stati segreti), oppure di attività finanziarie prelevate nei primi giorni del 2011: comunque l'imposta straordinaria dovuta è piena e riferita all'ammontare delle attività finanziarie scudate e già prive della segretezza alla data del 6 dicembre 2011. Solo le attività ancora "segretate" a tale data rientrano nella previsione del comma 8.

La patrimoniale per gli immobili all'estero


Sugli immobili all'estero il Legislatore non ha scelto mezze misure, decidendo che la nuova patrimoniale deve applicarsi non solo a chi ha effettuato lo scudo fiscale, ma a tutti coloro che sono comunque proprietari o titolari di altro diritto reale sugli stessi, inclusi coloro che hanno legittimamente acquistato gli immobili in questione rispettando in toto la normativa in materia di tracciabilità, nonché evidenziando sia le consistenze che i flussi nel quadro RW.

Non esiste, pertanto, nessuna differenza rispetto agli immobili scudati: tutti coloro che posseggono, anche in base ad un diritto reale, un immobile all'estero, pagano gli stessi importi, peraltro a decorrere dal 2011.


Ovviamente sono da escludere coloro che hanno scudato l'immobile facendo ricorso al "rimpatrio giuridico" mediante una fiduciaria: in tal caso, infatti, l'immobile si considera giuridicamente in Italia e non più all'estero, non essendo pertanto sottoposto alla nuova imposta.

Ad ogni buon conto, la mancata distinzione tra soggetti che hanno fatto ricorso allo scudo e altri contribuenti è destinata a creare non poche polemiche: in effetti, per coloro che mai hanno avuto problemi con i beni detenuti all'estero, l'introduzione della nuova patrimoniale è davvero un fulmine a ciel sereno. In sostanza, trattasi di contribuenti che nel tempo non solo hanno dichiarato i redditi percepiti in Italia e li hanno sottoposti a tassazione, ma hanno anche provveduto ad inviare i propri risparmi all'estero con il canale bancario, preoccupandosi di rispettare in toto la normativa di riferimento in materia di tracciabilità, soprattutto riscontrando se era necessario compilare il quadro RW sia per gli invii monetari (III sezione) che per le consistenze (II sezione), peraltro sempre ottemperando alla dichiarazione dei redditi al ricorrere dei presupposti di cui all'art.67, co.1, lett f) del Tuir.

Ebbene, anche questi contribuenti sono “parificati” a chi ha fatto ricorso allo scudo, essendo tenuti allo stesso modo a versare l'imposta dello 0,76% peraltro calcolata non sul valore catastale, bensì sul valore d'acquisto o, se mancante, sul valore di mercato. Nel dettaglio la disposizione pone non pochi problemi.


 In primo luogo in considerazione del tenore letterale si ripropone l'ennesimo dubbio che riguarda il quadro RW: è rivolta non agli italiani, bensì a tutti coloro che sono residenti in Italia.

Dal che deriva che tutti gli stranieri che nel frattempo si sono stabilizzati nel nostro Paese, magari conservando gli immobili di famiglia in quello di origine (nella stragrande maggioranza dei casi acquistati o ricevuti in forza di capitali realizzati all'estero e dunque non derivanti da presunta evasione in Italia), dovrebbero sottostare al nuovo prelievo. Anche sul punto è facile immaginare le problematiche dell'applicazione della disposizione, soprattutto nei confronti degli stranieri provenienti da Paesi non evoluti, con non chiara documentazione catastale e per i quali è già stato improbo, se non impossibile, compilare il quadro RW in forza delle recenti precisazioni dell'Amministrazione Finanziaria in base alle quali per gli immobili l'indicazione in dichiarazione deve essere sempre fatta, a differenza del passato (fino a tutto il 2008) laddove tale obbligo esisteva solo se gli immobili erano produttivi di reddito all'estero (reddito catastale o locazione). Ma anche sul fronte reddituale le sorprese non sono poche:


 testualmente la norma prevede che dalla patrimoniale dello 0,76% è scomputabile un credito d'imposta pari all'eventuale patrimoniale pagata nello stato Estero ed inoltre l'imposta è dovuta a prescindere dalla destinazione dell'immobile.

Dunque, la patrimoniale sugli immobili all'estero rappresenta una sorta di “sistema autonomo” rispetto a quello che accade sul fronte reddituale. Se in sede di dichiarazione, nel compilare il quadro RL sulla base di quanto previsto dal citato art.67, co.1, lett. f) del Tuir, deve osservarsi se l'immobile produce o meno un reddito all'estero, sul fronte della patrimoniale lo 0,76% ancorato al valore dell'immobile deve essere sempre pagato a prescindere dall'uso cui è destinato l'immobile stesso.

Ad esempio, se un immobile è sito a New York ed è tenuto a disposizione, non essendovi negli USA un'imposizione catastale, lo stesso non deve essere indicato nel rigo RL12 e non è tassato in Italia. Deve però essere riportato nella sezione II di RW e già per il 2011 è sottoposto al prelievo della patrimoniale nella misura dello 0,76% rapportata al relativo valore.



Ed è proprio in materia di credito d'imposta che si nota un'ulteriore differenza e complicazione tra il “sistema” reddituale e quello “patrimoniale”:




Dal che deriva che dovrà anche analizzarsi la tipologia di imposta pagata all'estero sull'immobile, in quanto se trattasi di imposte sul reddito, dal sistema analogo a quello italiano, tali imposte non saranno scomputabili dalla patrimoniale, ma dovranno essere "trattate" con il meccanismo del credito d'imposta di cui all'art.165 del Tuir.

In ordine alla determinazione dell'imposta, sono i commi 14 e 15 a dettare le regole. Il comma 14 non presenta particolari difficoltà interpretative, dal momento che prevede anzitutto che i soggetti passivi sono i proprietari ovvero coloro che sono titolari di altri diritti reali. Dal che deriva che nudi proprietari e usufruttuari (già tenuti a compilare il quadro RW in forza delle quote di proprietà risultanti dall'atto di acquisto), devono comunque procedere al pagamento della patrimoniale. Alcuni dubbi interpretativi, comunque, potrebbero sorgere in relazione a particolari istituti giuridici esteri che non sono coincidenti con quelli della proprietà e del diritto reale ed in tale direzione sarà interessante osservare il parere dell'Agenzia delle Entrate. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto ed il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15 giorni.

Più complesso, almeno per i risvolti pratici che potrebbero aversi e per le diversità che potrebbero derivarne, appare il comma 15, secondo cui il valore dell'immobile su cui applicare l'aliquota dello 0,76% *"è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile"*. In termini pratici ciò significa che se si possiede ancora la documentazione dell'atto di acquisto oltremodo datato, con un corrispettivo irrisorio se convertito in euro (ad esempio 5.000 euro), si pagherà un importo di patrimoniale bassissimo a prescindere dal valore di mercato attuale (che potrebbe essere anche di 250 mila euro), con buona pace, invece, di coloro che non si ritrovano la documentazione d'acquisto, i quali saranno costretti a fare ricorso al valore normale. Senza considerare che non è chiaro se l'atto di acquisto sia quello dell'attuale proprietario, che potrebbe aver ricevuto l'immobile in eredità o donazione, così come deve comprendersi come deve procedersi in assenza di un corrispettivo monetario (si pensi alla permuta). Insomma, le perplessità non mancano e si rendono oltremodo necessari puntuali chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Per quanto concerne il versamento, saranno i futuri provvedimenti attuativi a stabilire regole, comunque ancorando il pagamento della patrimoniale al termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. Detto dello scomputo delle eventuali patrimoniali pagate nel Paese in cui è sito l'immobile, si ritiene che per la nuova patrimoniale sarà possibile ricorrere alla compensazione con altri crediti vantati dal contribuente.



La patrimoniale per le attività detenute all'estero

Una disposizione simile a quella introdotta per gli immobili riguarda poi le attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Fatte le medesime osservazioni di cui sopra per quanto concerne il problema dell'estensione soggettiva, nonché per l'enorme difficoltà in fase attuativa della disposizione con specifico riguardo agli stranieri, sul fronte applicativo bisogna dire che il Legislatore rinnova le medesime regole anche con riguardo alla necessità di applicare l'imposta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione (in tal senso si esprime il co.19), nonché in ordine al versamento delle imposte, al controllo delle stesse e alla possibilità di scomputo di eventuali patrimoniali pagate altrove.

Dunque anche per le attività finanziarie in questione si crea un “doppio binario”:

quello reddituale	e quello della patrimoniale
con gli obblighi dichiarativi	con le regole stabilite dai commi 18 e seguenti dell'art.19 della Manovra “salva Italia”.

La misura della patrimoniale è fissata nell'1 per mille annuo per il 2011 e per il 2012 e poi divenire dell'1,5 per mille a regime a decorrere dal 2013. Si è già detto che la norma non riguarda solo coloro che hanno fatto ricorso allo scudo fiscale, ma anche chi ha sempre debitamente monitorato i propri investimenti in attività finanziarie all'estero. Peraltro, sono esclusi dall'imposizione le attività finanziarie che seppur fisicamente detenute all'estero sono state oggetto del rimpatrio giuridico.

Se si considera che il Legislatore richiama in maniera generica le attività detenute all'estero, sono da includere nell'ambito applicativo anche le attività finanziarie riferite a emittenti italiani ma comunque detenute per il tramite di intermediari all'estero.

Allo stesso tempo, la norma non sembra avere riguardo alla compilazione del quadro RW e pertanto anche situazioni di eventuali esonero dichiarativo, come nel caso dei frontalieri (art.38, co.13, del D.L. n.78/10), dei residenti nel comune di Campione d'Italia (circolare n.43/09), delle previdenze complementari (circolare n.11/10) o ancora delle *stock option* (circolare n.49/09) e dei conti correnti con disposizione di bonificare automaticamente su un conto italiano gli interessi maturati, sembrano essere attratti dalla nuova disposizione. Sarà invece indispensabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate per quanto concerne le attività finanziarie detenute all'estero dai dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali (ad esempio, come illustrato dalla circolare n.45/10, Onu, Nato, Unione Europea, Ocse) e la cui residenza è stabilita in Italia *ex lege* in forza dell'art.38, co.13, del D.L. n.78/10, nonché dai dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, che come è noto sono esonerati dal monitoraggio fiscale, esonero peraltro esteso anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico (se però si considera che la finalità della disposizione è far “concorrere” tutti coloro che hanno disponibilità all'estero al “sacrificio” nell'interesse della Nazione sinceramente non sarebbero comprensibili esoneri interpretativi e privilegi).

A differenza degli immobili, dove è data facoltà di ricorrere al valore storico se documentato, le attività finanziarie devono essere sempre valorizzate al valore di mercato (comma 20), *“rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute... anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività”* e solo in assenza dello stesso è possibile ricorrere al valore nominale o di rimborso. È bene sottolineare la scelta operata dal Legislatore: posto che le attività finanziarie sono sottoposte alla patrimoniale anche se detenute solo per una parte dell'anno, comunque la loro valorizzazione avviene al termine dello stesso.

Infine, una particolarità. Le attività finanziarie che sono state oggetto di “regolarizzazione” in occasione dello scudo fiscale sono a tutti gli effetti attività detenute all'estero già nel corso del 2011 e pertanto sono sottoposte alla nuova patrimoniale nella misura dell'1 per mille. Allo stesso tempo, in forza del comma 12 in precedenza commentato, trattandosi di attività “scudate” e non più segretate alla data del 6 dicembre 2011 e non essendo previste cause di esonero, dovrebbero essere sottoposte anche al prelievo straordinario del 10 per mille per il solo anno 2012; è evidente che anche tale fattispecie dovrà essere chiarita dall'Amministrazione Finanziaria.

Agenzia delle Entrate in primo piano nel nuovo regime “premile” applicabile a imprese e professionisti a partire dal 1° gennaio 2013

Tra le misure finalizzate al “*Consolidamento dei conti pubblici*” introdotte dal D.L. n.201 del 6 dicembre 2011²⁶, emanato dal Governo Monti ed entrato in vigore in pari data, trova spazio una misura che dovrebbe – almeno nelle intenzioni – favorire l'emersione di base imponibile e la trasparenza fiscale.

Si tratta del nuovo “*Regime premiale per favorire la trasparenza*” introdotto ai primi otto commi dell'art.10 del predetto decreto, con il quale l'Agenzia delle Entrate – a partire dal periodo d'imposta 2013 - assumerà il ruolo di vero e proprio consulente fiscale per quelle imprese e professionisti che intenderanno optare per tale regime.

Secondo quanto previsto nel co.6 del citato art.10, la scelta per l'applicazione del particolare regime dovrà essere effettuata “*nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime*”.

Posto, quindi, che il prossimo modello UNICO 2012 relativo al periodo d'imposta 2011, sarà la sede in cui optare per il nuovo regime premiale a decorrere dal 1° gennaio 2013, si ritiene che per quella data (il termine di presentazione di tale dichiarazione è attualmente fissato al 30 settembre 2012) l'Agenzia delle Entrate dovrà aver pubblicato i previsti provvedimenti al fine di consentire ai contribuenti di effettuare le opportune valutazioni. In attesa dei regolamenti attuativi, dunque, vediamo in sede di primo commento alle nuove disposizioni, di illustrarne i contenuti cercando di evidenziare dubbi e aspetti critici.

I soggetti interessati

Il primo comma dell'art.10 del D.L. n.201/11 individua come destinatari del nuovo regime i “*soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'art.5 del Tuir*” e, quindi:

- le ditte individuali (comprese le imprese familiari);
- i professionisti e gli artisti in forma individuale;
- le società di persone (in *primis* le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice);
- gli studi associati e le società semplici tra professionisti.

Dal contenuto dei successivi commi si comprende come il nuovo regime premiale potrà interessare tanto i contribuenti che adottano il regime di contabilità ordinaria quanto quelli che rientrano nei limiti per l'applicazione del regime di contabilità semplificata (e che non hanno optato per il regime ordinario).

Il comma 3, infatti, individua una serie di benefici applicabili a tutti i soggetti interessati dalle nuove disposizioni mentre il successivo comma 4, per i soggetti che, dice la norma “*non sono in regime di contabilità ordinaria*”, ne assegna di ulteriori che andremo di seguito ad esaminare (il termine utilizzato “*altresì*” non lascia dubbi circa il fatto che si tratta di benefici ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la generalità dei soggetti che potranno godere del nuovo regime).

Occorre evidenziare che i criteri per l'adozione del regime di contabilità semplificata assumono una diversa connotazione con riferimento alle imprese rispetto agli artisti e professionisti.

²⁶ Pubblicato nel Supplemento Ordinario n.251 alla G.U. n.284 del 6/12/11.

In particolare:

- per le imprese, l'art.18 del DPR n.600/73 stabilisce che il regime di contabilità semplificata trova applicazione qualora i ricavi di cui all' art.53 del Tuir conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 400 mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700 mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (detti limiti sono stati incrementati di recente ad opera del cosiddetto Decreto Sviluppo, il D.L. n.70/11²⁷); i soggetti che rientrano nei predetti limiti possono comunque "optare" per l'adozione del regime di contabilità ordinaria;
- per gli esercenti arti e professioni, l'art.19 del DPR n.600/73 assegna il regime di contabilità semplificata (che consta, rispetto alle imprese, anche di un registro degli incassi e dei pagamenti finalizzato ad evidenziare gli eventi necessari alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa tipico di tali soggetti) a prescindere dell'ammontare dei compensi; il regime di contabilità ordinaria, dunque, si presenta in ogni caso come un regime di tipo "opzionale".

Posto che ai soggetti (deve ritenersi sia imprese che professionisti) in regime di contabilità semplificata, il D.L. n.201/11 assegna gli ulteriori benefici contemplati al co.4 dell'art.10, un aspetto che dovrà essere chiarito è relativo alla precisa individuazione del periodo d'imposta nel quale verificare la sussistenza del regime contabile adottato dal contribuente.

Esempio

Si pensi ad un'impresa individuale che intende optare in sede di UNICO 2012 per il nuovo regime premiale con decorrenza 1° gennaio 2013. Per godere degli ulteriori benefici del co.4 (tra cui il diverso criterio di determinazione del reddito: cassa in luogo della competenza) si ritiene che tale impresa debba aver rispettato i limiti previsti per accedere al regime di contabilità semplificata (senza aver optato per il regime ordinario) nel periodo d'imposta che precede l'ingresso al nuovo regime, e cioè nel 2012.

Ma una volta applicato il nuovo regime con gli "ulteriori benefici" (criterio di cassa ed esonero dalla tenuta delle scritture contabili previste ai fini redditi e Irap) uno dei provvedimenti direttoriali di prossima emanazione dovrà chiarire i criteri secondo i quali valutare la sussistenza dei benefici aggiuntivi in caso di superamento delle soglie previste per l'adozione della contabilità semplificata.

La norma, infatti, che individua i limiti di accesso al regime semplificato per le imprese (l'art.18 del DPR n.600/73) richiama la nozione di ricavi di cui all'art.53 del Tuir e, quindi, di un componente positivo di reddito che va individuato secondo il tradizionale principio di competenza. Da qui il dubbio:



per valutare la sussistenza dei benefici "aggiuntivi" ai fini della verifica del superamento del limite, l'impresa dovrà verificare i ricavi per "competenza" o quelli determinati secondo il criterio di cassa applicato nel corso del periodo d'imposta? E nel caso di superamento di tali limiti nel periodo d'imposta di prima applicazione del nuovo regime premiale, i benefici "aggiuntivi" decadono dal periodo d'imposta successivo o addirittura dallo stesso periodo d'imposta nel corso del quale essi stessi trovano applicazione?

Le conseguenze derivanti dalla decadenza immediata paiono davvero eccessive: basti pensare alle conseguenze sanzionatorie legate al ritorno dal criterio di cassa a quello tradizionale della competenza ed alla necessità di ripristinare l'impianto contabile con effetti retroattivi. Sul punto non resta che attendere l'emanazione dei previsti provvedimenti direttoriali.

²⁷ Più precisamente, dall'art.7, co.2, lett.m) del D.L. n. 70/11. La disposizione si applica dal 14 maggio 2011.

Gli adempimenti obbligatori per aderire al nuovo regime

Il secondo comma del richiamato articolo 10 subordina il riconoscimento dei benefici in capo ai contribuenti (sia quelli “comuni” che quelli “aggiuntivi” previsti per i soggetti in regime di contabilità semplificata) al rispetto di due condizioni:

- | | |
|---|---|
| 1 | trasmettere telematicamente all'Amministrazione Finanziaria i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; |
| 2 | istituire un conto corrente da dedicare – si ritiene in via esclusiva - ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata. |

La trasmissione telematica dei predetti elementi potrà, alternativamente, avvenire – in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art.10 – a cura del contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato²⁸.

I benefici “comuni”

Il comma 1 dell'art.10 individua cinque “linee guida” sulla base delle quali un provvedimento direttoriale di prossima emanazione²⁹ dovrà meglio definire i benefici riconosciuti a chi opererà per il regime premiale.

In particolare, i benefici verranno indirizzati alla:

- 1) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- 2) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- 3) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;
- 4) esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici per i contribuenti non soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore;
- 5) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia “penale” per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.74/00).

Tralasciando gli ultimi due aspetti, che attengono a profili di natura accertativa non oggetto della presente analisi, andiamo ad esaminare in che modo il Legislatore ha inteso tradurre in pratica le tre linee guida in precedenza elencate.

Il successivo terzo comma definisce ulteriormente il contenuto dei benefici “comuni” precisando che gli stessi riguarderanno principalmente gli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta e che il provvedimento di prossima emanazione potrà prevedere:

- la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
- la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
- soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori ad €15.000 ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

²⁸ Più precisamente, i soggetti menzionati all'art.3, co.3 del DPR n.322/98.

²⁹ Il comma 5 dell'art.10 del decreto dispone che “Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione”.

Si osserva che le agevolazioni sopra elencate, e che dovranno essere regolamentate da un provvedimento di prossima emanazione, fanno sostanzialmente riferimento ad un “tutoraggio” dell'Agenzia delle Entrate nella predisposizione dei modelli dichiarativi, dei modelli di versamento (F24), ma nulla si dice in merito alla corretta esecuzione dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Anche in considerazione di quanto si dirà oltre, quindi, pare di capire che il contribuente non verrà esonerato dall'obbligo di tenuta dei libri contabili (giornale ed inventari) nonché dei registri Iva e del registro dei beni ammortizzabili. Se, quindi, al contribuente verrà richiesto, oltre alla conservazione dei documenti trasmessi telematicamente alle Entrate, anche la loro elaborazione contabile, l'*appeal* dei benefici “comuni” previsti, consistente nella mera predisposizione automatica degli adempimenti dichiarativi e poco altro, non si ritiene così elevato.

I benefici “aggiuntivi” per i semplificati

Il comma 4 dell'art.10 elenca i benefici “aggiuntivi” che vengono riconosciuti ai soggetti – come dice testualmente la norma – che “*non sono in regime di contabilità ordinaria*”. Si ritiene che il riferimento si debba sicuramente intendere ai contribuenti in regime di contabilità semplificata; sarà da capire se anche un soggetto che adotta il regime dei contribuenti minimi (novellato con decorrenza 2012) possa comunque beneficiare delle esimenti riconosciute dal regime premiale. Si ritiene, in proposito, che chi aderirà al nuovo regime dei minimi sarà escluso dalle previsioni contenute nell'art.10 del D.L. 201/11, se non altro per il fatto che chi aderisce al nuovo regime premiale è soggetto ordinariamente ad Iva mentre, come è noto, il contribuente minimo opera fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

I benefici “aggiuntivi” sono i seguenti:

determinazione del reddito Irpef secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni Irpef ed Irap;

esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini Iva.

Tra le agevolazioni “aggiuntive” riconosciute ai soggetti che adottano un regime diverso da quello ordinario quella di maggior rilievo è rappresentata, per le imprese, dalla diversa modalità di determinazione del reddito da assoggettare ad imposizione: il passaggio, cioè, da un criterio di “competenza” ad uno di “cassa”.

Per valutare quali siano gli effetti ai fini reddituali di un tale passaggio ci si può pacificamente riferire ai principi espressi in occasione della introduzione del regime dei contribuenti minimi ad opera della Legge finanziaria per l'anno 2008 (commi da 96 a 117 dell'art.1 della L. n.244/07), tenendo comunque presente che la novella introdotta dall'art.27 del D.L. n.98/11 in merito all'ambito soggettivo di applicazione di tale regime a decorrere dal 2012 (nuovo regime dei minimi) nulla modifica in merito alle valutazioni riferite a tale questione. Il Legislatore, nel disciplinare il regime dei minimi, si è preoccupato di definire un comune regime fondato sul criterio di cassa “speciale” applicabile sia per le imprese che per i professionisti, con regole che tuttavia si discostano anche da quelle generali individuate negli artt.53 e 54 del Tuir per i soggetti che esercitano arti e professioni (fondate anch'esse su un criterio di cassa).


La deducibilità uniformata al 50% per tutte le ipotesi nelle quali il Tuir individua una diversa misura di deducibilità parziale (telefonia fissa e mobile all'80%, autovetture al 40% o al 90% a seconda dei casi, per citare alcune fattispecie) ne sono un esempio.

Con riferimento al nuovo regime premiale, dunque, occorrerà attendere i vari provvedimenti attuativi per verificare se l'Agenzia delle Entrate individuerà un criterio di cassa "speciale" oppure farà riferimento al criterio di cassa "ordinario" già previsto all'interno del Tuir.

Al di là di questo aspetto, pur rilevante, si ritiene comunque utile mutuare alcuni principi previsti dalla normativa sui minimi e che si ritiene assumano valenza generale anche nel passaggio al nuovo regime premiale.

Il passaggio da un regime di competenza ad uno di cassa non potrà mai consentire né una doppia deduzione di componenti negativi né portare a duplicare l'imposizione di un medesimo componente positivo. Il caso più evidente è rappresentato dalle rimanenze: in un regime di "cassa" le rimanenze iniziali non possono rilevare in quanto trattasi di un componente già oggetto di deduzione in precedenti esercizi; così come non possono rilevare nella determinazione del reddito le rimanenze finali in quanto trattasi di componenti positivi non ancora realizzati.

Si pensi, poi, al fatto che il nuovo regime premiale si presenti in una duplice veste:



Le richiamate problematiche derivanti del passaggio da un criterio di cassa ad uno di competenza, dunque, potrebbero emergere anche per le imprese che comunque continuano a rimanere nel nuovo regime premiale, ma che passano in costanza di nuovo regime da quello ordinario a quello semplificato.

Ulteriori riflessioni in merito all'introduzione di un criterio di cassa nella determinazione del reddito si legano alla prevista attività di assistenza/tutoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Laddove il criterio di cassa prescelto fosse quello enucleato nel Tuir (artt.53 e 54 del Tuir), l'adozione del nuovo regime premiale rappresenta per il contribuente un'occasione irripetibile per conoscere "il pensiero" dell'Amministrazione Finanziaria su alcune fattispecie che a tutt'oggi non hanno ancora avuto una pronuncia ufficiale: su tutte, il trattamento delle spese di manutenzione relative all'immobile strumentale utilizzato dal professionista, ma anche la questione dello scomputo delle ritenute in assenza di certificazione da parte del cliente (argomento sul quale, per la verità, l'Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di pronunciarsi ma in relazione al quale la giurisprudenza continua ad avere orientamenti non univoci).

In pratica, se l'Agenzia delle Entrate assumerà con le nuove previsioni normative il ruolo di "consulente fiscale" del contribuente, non potrà esimersi dal pronunciarsi e prendere posizione su questioni che spesso risultano di incerta soluzione e per le quali l'Agenzia, talvolta, evita di interessarsi lasciando i consulenti "privati" e, quindi i contribuenti, nella più totale incertezza.

C'è in proposito da chiedersi se le risorse umane che l'Amministrazione Finanziaria metterà a disposizione, vista l'ampia platea di soggetti interessati dal nuovo regime premiale (si parla potenzialmente di milioni di contribuenti), riusciranno a svolgere un'efficace attività di consulenza a 360 gradi su questioni che come detto richiedono "valutazioni" più che "certezze". Anche considerato che le "valutazioni" sui diversi temi espresse dall'Agenzia nella gestione del regime premiale non potranno non assumere il carattere dell'ufficialità.

Le modalità di esercizio dell'opzione

Come detto in premessa, il comma 6 del più volte richiamato art.10 prevede che il nuovo regime premiale operi previo esercizio di specifica opzione da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle nuove disposizioni.

Pur ritenendo che la corretta collocazione dell'opzione sia il quadro VO della dichiarazione annuale Iva, non si può non rilevare che la norma si riferisce letteralmente alla "dichiarazione dei redditi". E con la recente possibilità di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma tale distinzione risulta ulteriormente amplificata.

Per contro, va evidenziato che il quadro VO rappresenta la sede naturale in cui esercitare tutte le opzioni (non solo quelle valide ai fini Iva) e che per tale quadro, in assenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione Iva annuale, ne viene consentita l'allegazione alla dichiarazione dei redditi.

Potendosi applicare tale regime a partire dal 1° gennaio 2013, la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo precedente è il modello UNICO 2012 e cioè la dichiarazione relativa ai redditi del periodo d'imposta 2011. L'opzione, pertanto, dovrà essere esercitata prima della conclusione del periodo d'imposta che precede quello di applicazione del nuovo regime premiale.

La causa di decadenza dai benefici

Il comma 8 dell'art.10 individua due cause di decadenza dai benefici previsti dal regime premiale:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | ⇒ | la mancata effettuazione degli adempimenti richiesti dal co.2 dell'art.10 del decreto per poter accedere al nuovo regime (invio telematico della documentazione fiscale e istituzione di un conto corrente dedicato all'attività); |
| 2 | ⇒ | il mancato adempimento agli obblighi contemplati dal D.Lgs. n.231/07; secondo quanto emerge dalla Relazione tecnica al provvedimento, il riferimento al D.Lgs. n.231/07 è da intendersi all'obbligo di effettuare i pagamenti per importi superiori ad €1.000 con strumenti tracciabili. |

Oltre a perdere il diritto ad avvalersi dei benefici, la norma prevede in capo ai soggetti interessati l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di €1.500 ad un massimo di €4.000.

Infine, viene previsto che chi adempie tardivamente (con un ritardo non superiore a 90 giorni da quello che sarà il termine individuato dal provvedimento direttoriale di futura emanazione) agli obblighi di cui al comma 2, lett.a) dell'art.10 (il riferimento è al solo invio telematico della documentazione fiscale e non anche all'apertura del conto corrente dedicato) non decadrà dai benefici previsti dal nuovo regime ma resterà comunque inciso dalle sanzioni descritte in precedenza, che tuttavia potranno essere versate in forma ridotta avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso contemplato dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97.

Dal 2012 l'Irap sul costo del lavoro cambia in meglio

Tra le poche disposizioni previste dal decreto "Salva Italia" (D.L. n.201/11), che comportano in via prospettica una riduzione della imposizione per imprese e professionisti, vi è l'articolo 2, rubricato "Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani".

La norma prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2012:

- ➔ un incremento degli sgravi forfetari Irap riferiti a personale dipendente a tempo indeterminato di età non superiore a 35 anni, ovvero di sesso femminile di qualunque età, peraltro diversificato tra Regioni meridionali e resto del territorio nazionale;
- ➔ la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell'intero importo dell'Irap pagata nell'anno che deriva dalla non deducibilità del costo del lavoro al netto delle relative deduzioni;
- ➔ la conferma della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del 10% dell'Irap pagata nell'anno in presenza di oneri finanziari netti di competenza.

Le deduzioni potranno essere operate per la prima volta in sede di determinazione del reddito relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, da dichiarare in UNICO 2013.

Incremento del cuneo fiscale

Il comma 2 del predetto art.2 del decreto - con riferimento alla presenza di talune categorie di lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato - eleva i già collaudati sgravi forfetari, portandoli a:

€ 10.600,00
(su base
annua)



per ogni lavoratore di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni a prescindere dal sesso. Tale sgravio non compete, tuttavia, alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;

€ 15.200,00
(su base
annua)



per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni a prescindere dal sesso, impiegato nel periodo d'imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale sgravio non compete oltre che ai soggetti di cui al punto precedente anche alle banche, gli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione. Questa deduzione è alternativa a quella di cui al punto precedente e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/01 della Commissione, del 12/01/01, e successive modificazioni.

DEDUZIONI CUNEO FISCALE			
	ANNO 2011	ANNO 2012 e segg.	
Per ogni dipendente a tempo indeterminato (eccetto Regioni sotto indicate)	4.600	4.600	Generalità di lavoratori
		10.600	Dipendenti donne e dipendenti di età fino a 35 anni
Per ogni dipendente a tempo indeterminato (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)	9.200	9.200	Generalità di soggetti
		15.200	Dipendenti donne e dipendenti di età fino a 35 anni
Deduzione contributi	100%	100%	

L'Irap pagata sul costo del lavoro diviene interamente deducibile

Come noto, al fine di scongiurare la censura di costituzionalità derivante dalla duplicazione di tassazione derivante dalla non deducibilità dell'Irap dalla base imponibile delle imposte sui redditi (ossia Ires e Irpef), l'art.6, commi da 1 a 4, del D.L. n.185/08, introdusse a decorrere dal 2007 la deducibilità del 10% dell'Irap (pagata nell'anno) in presenza di oneri finanziari netti, ovvero di costo del personale al netto degli sgravi e delle deduzioni. In definitiva, trattasi di un criterio forfetario e, come tale, assolutamente non coerente e suscettibile, peraltro, anche per via dell'interpretazione circa il meccanismo applicativo a suo tempo fornita dall'Agenzia delle Entrate (C.M. n.16/09), di creare notevoli disparità di trattamento tra i contribuenti interessati.

Il Legislatore interviene ora per porre parziale rimedio a tale incoerenza, prevedendo la piena deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap generatasi (è confermato il criterio di cassa) per effetto della ineducibilità del costo del lavoro dipendente e assimilato al netto dei relativi sgravi.

Come si determina il costo del lavoro rilevante ai fini della deducibilità della relativa Irap
Costo dei lavoratori dipendenti e assimilati
<ul style="list-style-type: none"> • Inail • Costo degli apprendisti, disabili, cfl, di inserimento • Costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo • Cuneo fiscale (4.600, 9.200, 10.600, 15.200) • Contributi assistenziali e previdenziali • Deduzione Forfetarie autotrasporto • Deduzioni a scaglione se imponibile Irap non > 180.759,91 • € 1.850 per massimo 5 dipendenti se componenti positivi Irap non > € 400.000 • 100% dei contributi previdenziali
Costo del lavoro residuo che crea Irap deducibile ai fini delle imposte sui redditi

Si ricorda che, in base all'interpretazione a suo tempo fornita dall'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi in cui questa fosse confermata, per comprendere se si ha diritto a detrarre nell'anno "2012", l'Irap pagata nell'anno "2012", occorre:

relativamente al saldo che si pagherà nell'anno "2012",	⇒	per l'anno "2011" verificare se nel precedente anno "2011" si è avuta una imposta Irap derivante dalla ineducibilità del costo del personale al netto delle deduzioni. Individuata con il metodo proporzionale tale quota di Irap concernente detto saldo essa sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 2012;
---	---	---

relativamente agli
acconti pagati nel
corso del 2012



al termine del relativo periodo d'imposta occorrerà determinare la quota di Irap di competenza dell'anno 2012 nei limiti degli acconti pagati nel corso del medesimo anno e applicare ad essa la percentuale riferita al costo del personale rispetto alla base imponibile complessiva. Il risultato costituirà la quota di Irap pagata in acconto deducibile ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 2012.

Esempio

Giugno 2012 – saldo Irap per l'anno 2011

Dati relativi all'anno 2011

- Base imponibile Irap: € 700.000
- Costo del personale netto da sgravi: € 600.000

$600.000 : 700.000 = 85,71\%$ (percentuale dell'imposta Irap deducibile in quanto riferita al costo del personale)

Saldo Irap 2011 pagato a giugno 2012: ad esempio € 20.000

$20.000 \times 85,71\% = € 17.142$ (quota dell'imposta Irap pagata a saldo per il 2011, deducibile per il 2012 in quanto riferita al costo del personale)

Giugno e novembre 2012 – acconti pagati per il 2012

Dati relativi all'anno 2012

- Base imponibile Irap: € 900.000 $\times 3,9\% = € 35.100$
- Costo del personale netto da sgravi: € 750.000

$750.000 : 900.000 = 83,33\%$ (percentuale dell'imposta Irap deducibile in quanto riferita al costo del personale)

Acconti Irap pagati a giugno e novembre 2012: ad esempio € 30.000

$30.000 \times 83,33\% = € 24.999$, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi poiché inferiore all'imposta Irap di competenza del 2012 (€ 35.100).

Riepilogo

- Quota deducibile del saldo Irap pagato a giugno 2012: € 17.142
- Quota deducibile dell'acconto Irap pagata a giugno/novembre 2012: € 24.999

Totale Irap deducibile dalle imposte sui redditi per l'anno 2012 derivante dalla non deducibilità del costo del lavoro: € 42.141

Risparmio Ires: $42.141 \times 27,5\% = € 11.559$

La deducibilità del 10% dell'Irap in presenza di oneri finanziari netti

Con un emendamento approvato in sede di conversione in legge è stata apportata una modifica all'originario impianto normativo (art.6 del D.L. n.185/08) che prevede la deducibilità del 10% dell'Irap pagata in presenza di costo del lavoro netto o oneri finanziari netti, a prescindere dall'importo degli stessi.

L'interrogativo, legittimo, era quello di comprendere se la disposizione dovesse considerarsi soppressa in considerazione del nuovo meccanismo che prevede l'integrale deducibilità dell'Irap riferita al costo del lavoro. Ebbene, la nuova soluzione normativa salva il vecchio impianto seppure ricalibrandolo e coordinandolo in base alle novellate disposizioni, in vigore dal 2012.

In definitiva, in presenza di oneri finanziari netti, qualsivoglia sia il loro importo, resta la deducibilità del 10% dell'Irap pagata nell'anno.

Quel che dovrà essere chiarito in via interpretativa è se la predetta deducibilità del 10% si debba calcolare:

- ➡ sull'intera imposta pagata nell'anno;
- ➡ ovvero (per differenza) sulla parte dell'Irap che non si riferisce al costo del lavoro posto che questa è divenuta oramai interamente deducibile.

Dal punto di vista letterale, la prima ipotesi è ammissibile anche se sotto il profilo concettuale si avrebbe una duplicazione di deducibilità.

Sul punto non resta che attendere i necessari chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

LEGENDA icone

	“Notizie flash” – riepilogo settimanale e sintesi commentata delle principali novità normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, in materia fiscale, contabile e giuridica, con link ipertestuali		“Check List e formulari di Studio” – pratiche carte di lavoro e fac-simili di formulari che supportano il Professionista nell'attività quotidiana. Tutte scaricabili in formato Word
	“Focus di pratica professionale” – interventi pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, consigli professionali e schemi di sintesi su temi fiscali di particolare interesse e attualità		“Approfondimenti monografici” – guide ricche di commenti, interpretazioni, applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in modo chiaro e completo dubbi e problematiche professionali
	“Il punto sull'Iva” – sezione quindicinale di aggiornamento ed approfondimento curata dai professionisti più esperti in campo Iva. Una guida autorevole sugli aspetti maggiormente complessi e controversi in materia di imposta sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed internazionale		“Fisco e Estero” – approfondimento e aggiornamento costante su Iva intra ed extracomunitaria e imposte dirette: residenza; tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero; doppia imposizione; dividendi; stabile organizzazione, CFC, transfer pricing, monitoraggio fiscale e norme antiabuso.
	“I contratti d'impresa” – analisi della disciplina giuridica, fiscale, contabile e previdenziale delle principali fattispecie contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle aziende		“Accertamento e Verifiche” – appuntamento mensile mirato ad offrire soluzioni e consigli pratici per affrontare e gestire le fasi di accertamento tributario partendo da casi reali
	“Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale” – approfondimento operativo sui problemi più diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi pratici e analisi delle più interessanti e controverse pronunce del periodo		“Normativa e prassi in sintesi” – allegato alla circolare che riepiloga con tavole sinottiche e schemi di sintesi i principali provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme e circolari interpretative, rappresentate in estrema sintesi ed in forma schematica
	“Adempimenti e problematiche di Diritto societario” – i più qualificati esperti di diritto guidano i Professionisti a risolvere le problematiche più frequenti nell'applicazione pratica della normativa societaria attraverso le interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina		“Scadenario” – ogni quindici giorni il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi del periodo

EDITORE E PROPRIETARIO Gruppo Euroconference S.p.a.		COMITATO DI REDAZIONE		ABBONAMENTO ANNUALE 2011 Euro 220 Iva esclusa
DIRETTORE RESPONSABILE Gian Paolo Ranocchi		Alessandro Corsini Guido Martinelli Paolo Meneghetti Duilio Liburdi Fabio Garrini	Gian Paolo Ranocchi Luca Miele Norberto Villa Luca Caramaschi Viviana Grippo	SITO INTERNET Per informazioni e ordini: www.euroconference.it
PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento		COLLABORATORI ESTERNI		STAMPA Pubblicazione diffusa per e-mail
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via E. Fermi, 11 – 37135 Verona		Giacomo Albano Andrea Bongi Sandro Cerato Stefano Chirichigno Valerio Cirimbilla Francesco Facchini Fabio Giommoni	Fabio Landuzzi Andrea Soprani Thomas Tassani Maurizio Tozzi Alberto Trabucchi Ennio Vial Francesco Zuech	Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001 ISSN: 2039-9618
DIRETTORE SCIENTIFICO Alessandro Corsini				SERVIZIO CLIENTI Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc... Tel. 045/8201828 fax 045/502430 e-mail: circolari@euroconference.it
RESPONSABILE REDAZIONALE Alessia Zoppi				
REDAZIONE Silvia Righetti				

Per i contenuti de *La Circolare Tributaria* Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.